

2^a TORNATA DEL 15 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Congedi.* = Approvazione degli articoli del disegno di legge per tasse sul registro e bollo emendato dal Senato. = Seguito della discussione dello schema di legge sull'esazione e sul riparto delle imposte dirette — Approvazione dell'articolo 34 emendato — Emendamenti dei deputati Salvoni e Avitabile all'articolo 39 — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamenti dei deputati Sartoretto, Righi e Avitabile al 40. — Emendamenti dei deputati Brunetti e Piolti al 42° — Osservazioni dei deputati Garau e Villa Pernice, relatore — L'aggiunta ripresa dal deputato Salaris, appoggiata dal deputato Bove, è respinta — Emendamento del deputato Avitabile al 43°, relativo alla multa per contribuenti morosi — Osservazioni dei deputati Cadolini, Salaris, Garau, Brunetti e Robecchi — Spiegazioni del ministro per le finanze e del relatore — Reiezione dell'emendamento — Emendamenti dei deputati Sella e Lualdi — Approvazione della prima parte dell'articolo — Rinvio della seconda. = Annunzio d'interpellanza dei deputati Ferrari e Mancini P. S. sulla convocazione del Concilio ecumenico a Roma, e ad alcune materie che vi si riferiscono — Riserva del ministro di grazia e giustizia. = Incidente sull'ordine del giorno, sul quale parlano i deputati Sella, Pasqualigo, ed il ministro per le finanze — Spiegazioni del presidente.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia il deputato Giacomelli chiede un congedo di dieci giorni; il deputato Gangitano di trenta.
(Cotesti congedi sono accordati.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge, emendato dal Senato, per modificazioni alle leggi di registro e bollo. Gli emendamenti sono accettati dalla Giunta. (V. Stampato, n° 94-E)

È assai probabile che la Camera non voglia ripetere una discussione generale su questo progetto; quindi io, se non vi è osservazione in contrario, interpretando il voto della Camera, dichiaro che si procederà subito all'esame degli articoli. (*Segni di assenso*)

(Si dà lettura degli articoli dello schema di legge, i quali sono approvati senza discussione.)

PRESIDENTE. Su questo disegno di legge, come pure sull'altro discusso e votato stamane, relativo alla dote delle principesse austriache, si procederà alla votazione per scrutinio segreto nella tornata di domani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA ESAZIONE E SUL RIPARTO DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Ora si passa a ripigliare la discussione sullo schema di legge concernente il riparto e l'esazione delle imposte dirette.

La Commissione si era riservata di esaminare ancora l'articolo 34, sul quale vennero nella tornata di ieri presentati diversi emendamenti.

Ora, prego il relatore a dichiarare quale sarebbe la definitiva redazione che la Commissione intende di proporre alla Camera.

VILLA PERNICE, relatore. Ieri era nato nella Camera un dubbio sul modo di calcolare la cauzione relativamente al valore dei terreni e delle case, e l'onorevole Brunetti aveva proposto che là dove si dice che *i terreni non si ammettono, ecc.*, si ponesse l'inciso *al loro valore netto dalle passività*.

Su questo emendamento parlarono molti onorevoli, e la Commissione domandò il rinvio, perchè le pareva che la portata dell'emendamento non fosse compresa dalla Camera. Ora, la Commissione dichiara che per stabilire il valore degli stabili occorre assolutamente che il valore di stima sia anticipatamente ridotto addirittura alla metà se si tratta di fabbricati ed ai due terzi se si tratta di terreni. Fatta questa riduzione seguirà poi l'indagine sul modo di calcolare le ipoteche esistenti, e quindi si stabilirà il dato del vero valore cauzionale che lo stabile presenta.

L'onorevole Possenti aveva già anticipata questa opinione della Commissione con un esempio materiale. Io mi permetto di ripeterlo, perchè esso qualifica meglio il pensiero della Commissione. Se noi abbiamo una casa del valore stimato di 150,000 lire, qual è l'operazione che dobbiamo fare onde stabilire la regola indicata nell'articolo 34? Cominciamo a dedurre la metà del valore, perchè la casa sia posta nelle condizioni di garanzia voluta da quell'articolo; deducendo da 150,000 lire la metà, avremo 75,000 lire.

Fatta questa deduzione si può dire che quelle 75,000 lire rappresentano il vero valore cauzionale della casa secondo le regole stabilite dall'articolo; quindi, se su questa casa noi troviamo iscritto un peso, un'ipoteca di 50,000 lire, è certo che il valore cauzionale della casa rispettivamente alla cauzione da darsi dall'esattore non potrà essere maggiore della differenza tra l'ipoteca iscritta ed il valore stabilito, ossia di 25,000 lire. Invece, se si fosse accettato l'emendamento, che sulle prime sembrava accettabile, dell'onorevole Brunetti, si sarebbe venuto ad una conclusione contraria, poichè, siccome la deduzione dell'ipoteca si sarebbe fatta sul valore complessivo, non ancora ridotto a valore cauzionale, sarebbe accaduto che da 150,000 lire levandone 50,000 d'ipoteca iscritta, si avrebbe avuto un valore di 100,000 lire, rappresentante il valore cauzionale quando fosse ridotto alla metà. Quindi quella stessa casa, secondo l'emendamento di ieri, avrebbe potuto darsi in cauzione per 50,000 anzichè per 25,000 lire, come viene calcolato oggi.

Questa ragione mi pare che spieghi sufficientemente la titubanza di ieri della Commissione e la certezza in cui ora si trova. La Commissione crederebbe inutile qualunque aggiunta all'articolo, perchè l'articolo, come è determinato, non può lasciare il dubbio. Siccome però questo dubbio si è elevato dall'onorevole Brunetti, potrebbe forse ammettersi un'aggiunta e la Commissione la propone perchè spiega meglio il concetto. Dopo le parole: « i terreni non si ammettono che per due terzi del loro valore, ed i fabbricati per la metà, » s'aggiungerebbe: « sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte. »

(Segue una breve pausa.)

PRESIDENTE. Dopo le parole « per la metà, » con cui finisce il secondo comma dell'articolo 34, la Commissione propone di aggiungere le seguenti: « e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte. »

BRUNETTI. Parmi che l'articolo modificato a questo modo dalla Commissione avvalorì le obiezioni che ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera. L'articolo 34, quale era redatto ieri e quale si trova nel disegno di legge, lasciava l'equivoco che lo stabile ridotto ai due terzi od alla metà, secondo che si trattasse di terreni rustici o di fabbricati, senza che si deducessero i de-

biti ipotecari, anzichè presentare una maggiore garanzia, presentava una garanzia minore.

Da cotesta questione ne sorse un'altra sul come e sul quando si avessero a dedurre i debiti ipotecari. Da principio, prima, cioè, che gli stabili sieno ridotti ai due terzi od alla metà, naturalmente l'ipoteca influirebbe per le sue eventualità a diminuire quella garanzia.

Ora, la Commissione stabilirebbe che la riduzione degli stabili alla metà fosse una riduzione tanto per rispetto alla cauzione che si presenta, quanto per rispetto alla stessa ipoteca, quasi che l'ipoteca fosse considerata ella stessa come una cauzione, come se due cauzioni colpissero il medesimo stabile.

Io, per verità, non lo contesto; sebbene questa garanzia mi sembri un po' troppo soverchia. Io non sono dell'idea della Commissione, che vuol molto largheggiare in questa garanzia, ma stando ai concetti della Commissione mi pare che non tenda a diminuirli. Io constato questo fatto, mi perdoni l'onorevole Villa Pernice, che la legittimità di questa seconda opinione è la miglior prova della legittimità della opinione che io emisi ieri.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 34 colle modificazioni fatte dalla Commissione. Lo rileggo:

« Art. 34. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

« La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che potrà essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente, e viene ammessa sui nove decimi di detto valore. »

Metto ai voti l'articolo così redatto:

(È approvato.)

Passiamo ora all'articolo 39:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse provincie dal ministro delle finanze in quattro rate.

« Entro il mese di dicembre i prefetti pubblicano in ciascun comune l'avviso delle scadenze stabilite per l'anno successivo, indicando l'ammontare delle imposte tanto per la provincia, quanto per i comuni. »

A quest'articolo i deputati Salvoni e Brunetti pongono un emendamento, che consiste nel dire *sei rate*, invece di *quattro rate*.

Il deputato Salvoni ha facoltà di parlare.

SALVONI. L'emendamento che ho avuto l'onore di

sottoporre alla Camera parmi non abbia bisogno di dimostrazione; esso trova amplissima giustificazione nelle tradizioni e nelle abitudini comuni alla massima parte d'Italia. Tuttavia, se la Camera me lo permette, accennerò di volo alcune considerazioni per le quali fui indotto a presentarlo. A mio avviso, la scadenza bimestrale risponde meglio alle diverse fortune di tutti i contribuenti. Agevolando per tal modo il pagamento alle epoche prestabilite, si evita, o almeno si attenua un soverchio cumulo d'arretrati.

Infine facilita la concorrenza all'asta pubblica in quanto che ci permette, senza pericolo, di diminuire la cauzione degli esattori, e queste considerazioni, a mio credere, saranno tenute in grandissimo conto dagli aspiranti a simili imprese. E qui mi permetta l'onorevole Commissione di non dividere l'opinione da essa esternata nella sua relazione, quando, volendo giustificare la preferenza data alla scadenza trimestrale, dice che con questo sistema si otterrebbero rilevanti economie nelle spese d'esazione. Se si tratta delle spese immediate della percezione, io posso anche concederle; ma se si tratta delle spese complessive della speculazione o dell'impresa, come si voglia chiamare, io credo che no. Imperocchè evidentemente i maggiori interessi sulle somme da anticiparsi sia per la maggior cauzione, sia per le quote inesatte, che tutti vorranno concedermi si verificheranno in più larga misura, assorbiranno o supereranno d'assai i pochi vantaggi per avventura realizzabili sulle spese ordinarie di percezione. Un'ultima considerazione ed avrò finito. La Camera deve aver presente, che le rate dell'imposta, siano bimestrali o trimestrali, sono sempre posticipate e che col sistema proposto in questo progetto di legge, e già in parte adottato dalla Camera, con un unico ruolo si esigeranno le imposte principali e le sovrimposte provinciali e comunali.

Ora, per questo riflesso, a più forte ragione pare a me si debba dare la preferenza alla scadenza bimestrale, come quella che meglio soddisfa ai bisogni delle provincie e dei comuni che non hanno certo le risorse e gli espedienti del Governo per provvedere regolarmente al servizio delle loro rispettive casse.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiato l'emendamento del deputato Salvoni che consiste nel sostituire le 6 rate alle 4.

(È appoggiato.)

La Commissione lo accetta?

VILLA PERNICE, relatore. Non lo accetta.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io dico la verità: nel mio disegno di legge, come tutti sanno, aveva messo sei rate, e malgrado le osservazioni della Commissione, conservo l'opinione che le sei rate sono preferibili alle quattro.

Io non intendo con questo di prendere a combattere la Commissione; io acconsento alla variante; certo

tornerrebbe male a me di non venirla adesso ad ammettere.

Comunque sia, però, io accetto quello che la Camera sarà per decidere a questo proposito.

VILLA PERNICE, relatore. Poichè il signor ministro ha creduto di esporre che, non rifiutandosi ad adottare il sistema delle quattro rate proposto dalla Commissione, crede però che possa anche adottarsi l'emendamento proposto dall'onorevole Salvoni in sei rate, è debito mio giustificare la proposta della Commissione.

Relativamente alla cauzione, siccome fu deciso dalla Camera che essa debba essere uguale ad una rata, è certo che, riducendo le scadenze dal trimestre al bimestre, viene la cauzione stessa ad essere diminuita di un terzo. Quindi nel sistema della Commissione questa diminuzione di cauzione non risponderebbe alla sicurezza del servizio di esazione.

La variazione del bimestre viene proposta dall'onorevole preopinante Salvoni all'appoggio specialmente del comodo dei contribuenti. Io credo invece che per i contribuenti sarà più incomodo presentarsi a pagare sei volte, anzichè quattro; ma aggiungo qualche cosa di più. Non è soltanto un incomodo per i contribuenti, è anche un'anticipazione che essi debbono fare, in quanto che le scadenze bimestrali importano, come la Camera ben vede, l'anticipazione di un mese sulle scadenze trimestrali. Quindi vi sarebbe anche qualche lieve danno per i contribuenti.

Ma, si dice: lo Stato ne trae vantaggio.

Io credo che lo Stato non abbia nessun vantaggio collo stabilire le rate bimestrali. Si potrà sostenere che con maggiori rate l'erario venga ad essere fornito più spesso di danaro. Ma io prego l'onorevole preopinante di considerare che venne svolto anche nella relazione il concetto che codeste rate (e non vi si oppone l'articolo 40, perchè non stabilisce le epoche) possono essere distribuite fra le diverse provincie in diversi tempi; dimodochè nell'erario rifluiscono quasi tutti i mesi i danari dei contribuenti.

Con questo mezzo di distribuzione, diverso per le diverse provincie, si viene anche a fare la comodità dei contribuenti. La diversa costituzione geografica dell'Italia, la sua estensione per una lunga zona fa sì che le epoche dei raccolti non coincidono nelle diverse provincie. Ora, se il ministro stabilisce queste quattro rate in epoche diverse per le varie provincie in modo che abbiano a corrispondere colle epoche nelle quali gli agricoltori ritirano i raccolti, ecco che cadrà il pagamento delle imposte in quel punto nel quale saranno fornite le casse dei contribuenti.

La stessa osservazione potrei aggiungere anche per l'imposta mobiliare. Questa segue le abitudini locali. L'industria, la ricchezza è diversamente sviluppata non solo, ma si sviluppa in certi periodi che non sono egualmente distribuiti per tutta la penisola. Ora, con

questa facilità di stabilire quattro rate in tempo diverso per le diverse provincie, si soddisferebbe al comodo dei contribuenti e all'interesse dell'erario anche per questa imposta. Osservo finalmente che l'onorevole Salvoni aveva indicato che il sistema della scadenza bimestrale entra nelle abitudini di molte provincie italiane.

Consideri l'onorevole Salvoni, che non tutte le provincie italiane hanno quest'abitudine, e che le rate sono diversamente stabilite per le diverse provincie.

Nel Lombardo-Veneto e nel Modenese, ad esempio, sono trimestrali; il sistema delle quattro rate, non è sconosciuto dunque in Italia, ed è applicato in quelle provincie, nelle quali consta che tale distribuzione in quattro rate, anzichè produrre dei gravi inconvenienti, produsse buonissimi effetti.

Per tutte queste ragioni, la Commissione insiste nella fissazione in quattro rate, e la principalissima ragione sta in ciò, che lo stabilire sei rate verrebbe a diminuire la cauzione di un terzo, diminuzione che nell'apprezzamento della Commissione sarebbe troppo grave, e non lascierebbe più che la cauzione corrispondente all'importanza del servizio.

Ciò detto, la Camera decida.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Salvoni.

SALVONI. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. La parola spetta allora al deputato Avitabile.

AVITABILE. Io credeva che questo articolo non avrebbe portato nessuna discussione, poichè a me sembrano chiare le ragioni per le quali era piuttosto utile di adottare per questa parte il progetto ministeriale che il progetto della Commissione.

E le ragioni addotte dall'onorevole relatore in sostegno del progetto della Commissione mi hanno maggiormente convinto che l'articolo non avrebbe dovuto dar luogo a discussioni; ma come la Commissione tiene in tutto e per tutto al suo progetto, ed anche nelle cose che a me paiono chiare, la Commissione resta ferma nel suo proponimento, così la Camera mi permetterà di esporre le ragioni per le quali io credo che sia più conveniente di adottare l'articolo del progetto ministeriale, anzichè quello della Commissione. Il progetto della Commissione si esprime così:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse provincie dal ministro delle finanze in quattro rate.

« Entro il mese di dicembre il prefetto, ecc. »

Il progetto del Ministero dice:

« La somma complessiva dovuta da ciascun contribuente per le diverse tasse dirette sarà divisa in sei rate eguali che dovranno essere pagate alla scadenza del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre. »

Mi sembra che il progetto ministeriale decida la questione, non lasci nessun dubbio, nessuna ambiguità, e che sia coerente ad una legge di unificazione, nel mentre colle spiegazioni date dal relatore all'articolo proposto dalla Commissione in luogo di una legge di unificazione, avremmo una legge che produrrebbe conseguenze opposte; si farebbe una legge con tante disposizioni diverse per quante sono le provincie che compongono l'Italia; poichè l'onorevole relatore è venuto a dirci: sapete quali sono le ragioni per le quali la Commissione insiste nel volere che le rate non sieno determinate, che non si stabilisca la scadenza a giorno fisso? Perchè il ministro delle finanze possa stabilire una scadenza per una provincia, ed un'altra scadenza per un'altra, a seconda delle condizioni di ciascuna provincia.

Ora mi permetta l'onorevole relatore della Commissione che io gli dica, che per lo più le rendite delle diverse provincie d'Italia non scadono a rate, ma sono annuali; uno o due sono i prodotti principali, e se il ministro delle finanze deve attendere che questi prodotti maturino, io credo che lo Stato si troverebbe molto male, perchè per alcune provincie dovrebbe stabilire i pagamenti tutti negli ultimi mesi dell'anno.

Dunque voi, per comodo forse di una provincia, verreste a perturbare gl'interessi dello Stato e quelli delle altre provincie.

Ora, io non trovo che esista ragione per allontanarci da quelle regole di eguaglianza che dobbiamo tenere presente in ogni legge.

Quando voi lasciate in libertà del ministro di stabilire le scadenze, il povero contribuente non sa con anticipazione l'epoca precisa del pagamento; e se deve fare un contratto qualunque per procurarsi i mezzi, deve attendere che il ministro delle finanze stabilisca la scadenza; e si noti che, in virtù di questa legge, il pagamento dovrà effettuarsi entro cinque giorni.

Il progetto della Commissione dunque non ha fatto altro che restringere, che mettere i contribuenti colle spalle al muro, mentre il sistema ministeriale era più generoso, più giusto, più equo. Col sistema della Commissione avverrebbe che il contribuente, non sapendo quando deve pagare il contributo, non stabilirebbe nulla con anticipazione per provvedere al pagamento stesso, ed intanto si vedrebbe cadere sulle spalle una determinazione del ministro, per esempio, che le prime quattro rate si devono pagare nei primi quattro mesi, ovvero nei primi sei mesi. Insomma ciò sarebbe, senza dubbio, una determinazione che il ministro sarebbe in facoltà di prendere, perchè la legge gliela concederebbe; determinazione che non riuscirebbe certo piacevole ai contribuenti. Al contrario, quando il contribuente sapesse che ogni due o tre mesi deve pagare, stabilirebbe tutti i suoi affari...

VILLA PERNICE, relatore. Demando la parola.

AVITABILE... ed effettuerebbe a tempo la vendita delle

sue derrate, onde mettersi in grado di adempiere puntualmente al pagamento.

In quanto poi alla questione della cauzione per le scadenze in sei rate, a me neanche persuadono le ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione. Che cosa dice il relatore della Commissione? Esso dice: « Io credo che le quattro rate e non le sei sieno nell'interesse dei contribuenti, e sieno, al tempo stesso, nell'interesse dello Stato, e non incomodino nessuno. » Io veggio tutto al contrario; non credo che sieno nell'interesse dello Stato, perchè lo Stato esige prima con le sei scadenze che con le quattro. Non credo che sieno nell'interesse dei contribuenti, perchè, per quel che ieri ho detto, e che oggi è inutile ripetere, per trovare il percettore che dia una cauzione del quarto invece del sesto dell'annua percezione, bisogna pagare di più; ora, quando si pagasse di più al percettore, alla fine dei conti ricade tutto sui contribuenti. Ma vi ha pure un'altra ragione: quando il contribuente non paga il suo contributo, deve pagare il 5 per cento di multa. Quindi, col sistema della Commissione, pagherebbe la multa sul quarto della contribuzione; nel mentre che col sistema proposto dall'onorevole Salvoni e da me pagherebbe la multa sul sesto.

Ma, signori, quando avete inflitta la multa del 5 per cento per la mancanza di pagamento alla scadenza dei cinque giorni, non aggravate maggiormente le condizioni del povero contribuente col fargli pagare la multa sul quarto del suo contributo e non sul sesto?

Per queste ragioni, a me sembra che la Camera potrebbe accettare il progetto ministeriale, il quale decide contemporaneamente e la questione della cauzione e la questione della scadenza fissa; cose che, per parte mia, credo di grandissimo vantaggio per lo Stato e per il contribuente. Quando il ministro delle finanze deve provvedere ai pagamenti stanziati in bilancio col sistema delle scadenze fisse, sa le epoche in cui deve entrare questa rendita nelle casse dello Stato, mentre che, se non si fissano nella legge le scadenze, che cosa succederà? Succederà che tutte le provincie ricorrono al ministro per avere una scadenza che loro torni più comoda, e per ognuna di esse si dovrà fare una discussione per vedere se siano giusti od ingiusti i reclami avanzati.

Ma, per amor di Dio! quando facciamo le leggi, facciamole in modo che si eseguiscano con eguaglianza in tutte le provincie dello Stato, e non lasciamo la libertà al Ministero di usare preferenze, il che ognuno vede quanto sia sconveniente.

Io quindi spero che la Commissione voglia consentire che si adotti piuttosto il progetto ministeriale che il suo.

VILLA PERNICE, *relatore*. L'onorevole Avitabile è conseguente a se stesso, sostenendo la variazione che le rate siano a bimestre piuttosto che a trimestre, in-

quantochè viene così ad ottenere quell'intento ch'egli tanto ambisce della diminuzione della cauzione.

Mi permetto però di rispondere ad alcuni punti che egli non ha compresi nè nell'articolo come è redatto, nè dalle parole da me pronunziate a nome della Commissione.

Non si tratta di lasciare all'arbitrio del Ministero, durante l'anno, di pubblicare quando gli piaccia le scadenze delle rate, ma è stabilito chiaramente che le rate debbano essere stabilite dal ministro delle finanze avuto riguardo al maggior comodo dei contribuenti e dello Stato, e quando siano stabilite queste scadenze si pubblichino nel dicembre antecedente dal prefetto. Ciò esclude che le scadenze siano fissate a capriccio dell'autorità: lo ha creduto nella sua immaginazione l'onorevole Avitabile, ma non si può dedurre nè dal testo dell'articolo 33 nè dalle mie parole come relatore della Commissione.

Egli poi mi osserva che non c'è il comodo dei contribuenti nè il comodo dello Stato: questa obbiezione, a dire il vero, non me la sarei aspettata dall'onorevole Avitabile, così tenero dello interesse dei contribuenti, poichè certo egli non doveva respingere un provvedimento che facilita pei contribuenti l'adempimento degli obblighi relativi all'imposta, stabilendo appunto le rate in quei periodi di tempo nei quali i contribuenti sieno in condizione di poterle meglio soddisfare.

Quanto all'interesse dello Stato non vi è dubbio, e nessuno potrà contrastarlo, che potendo stabilire diverse scadenze, secondo la convenienza delle diverse provincie, ne venga così lo Stato ad avere sempre fornite le casse senza rigurgito nè difetto.

Dunque io credo che, se non in modo assoluto relativamente ai contribuenti, in modo relativo però, questo sistema sia loro di vantaggio, e che in quanto allo Stato è indiscutibile l'utilità che gliene deriverebbe dall'aver rateate le riscossioni in modo che non vi sia nè difficoltà, nè eccesso nelle casse pubbliche.

Un'ultima osservazione fece l'onorevole Avitabile relativamente all'aggio; egli disse: ma guardate che infine l'argomento della Commissione di mantenere le quattro scadenze invece che le sei, non fa altro che aumentare le spese d'esazione, perchè l'esattore naturalmente pretenderà maggior aggio dal momento che deve prestare una cauzione maggiore.

Ma io domanderò all'onorevole Avitabile se, avendo l'esattore l'incomodo di fare l'esazione sei volte invece di quattro, principalmente dopo che egli ci ha detto in questi giorni addietro che questo incomodo dei versamenti per parte degli esattori è molto grave nelle provincie meridionali, domanderò all'onorevole Avitabile se l'esattore non avrà riguardo a questo maggiore incomodo per aumentare l'aggio, nella supposizione delle sei scadenze. Non pretendo di fare un confronto da cui si deduca che sia maggiore l'uno piuttosto che l'altro di questi due casi di aumenti; ma l'onorevole Avita-

bile mi concederà che, se nella sua supposizione c'è un aumento d'aggio, cioè nella supposizione della Commissione che restino intatte le scadenze da lei proposte, anche nella sua delle scadenze bimestrali un aumento d'aggio c'è dal momento che l'incomodo dell'esattore si risolve in tempo perduto e in spesa, e quindi di questa spesa e del tempo perduto egli se ne vorrà rimborsare sull'aggio.

Per tutte queste considerazioni la Commissione non deroga al mantenimento del suo articolo.

Mi rincresce che l'onorevole Avitabile abbia domandato la parola per fatto personale. Io non so davvero in qual modo egli possa avere creduto che le mie parole abbiano relazione ad un fatto personale sul quale egli chieda la parola.

Del resto, io lo dico subito, non ho mai avuto intenzione di offenderlo, e non credo che mi sia sfuggita parola la quale si possa interpretare nel senso di essere meritevole di una risposta per fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile probabilmente ha inteso male una parola del relatore; questi ha già dichiarato che non ebbe mai intenzione di promuovere un fatto personale, o dire qualche cosa di spiacevole.

AVITABILE. Lasciamo il fatto personale. Se l'onorevole Salvoni chiede di parlare, parli pur lui; altrimenti l'onorevole presidente mi permetterà di chiarire un fatto.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il deputato Salvoni.

SALVONI. Io aveva rinunciato a riprendere la parola su questo argomento, ma l'onorevole relatore della Commissione mi vi costringe mio malgrado, ripetendo per la seconda volta un'argomentazione meno che esatta, e sulla quale credo mio debito di mettere in avvertenza la Camera.

Si è molto insistito dall'onorevole relatore sulla diminuzione eccessiva, quasi pericolosa, della cauzione, adottandosi il sistema delle rate bimestrali di fronte a quello proposto dalla Commissione. Ma, signori, a me pare di non ingannarmi, se dico che un tale argomento non è esatto. Per me basta che la cauzione sia sufficiente, e sufficiente è per me tanto quella che dovrà prestarsi col sistema delle scadenze bimestrali, quanto quella da prestarsi colla scadenza trimestrale proposta dalla Commissione, perchè per me hanno lo stesso valore 100,000 lire nel primo caso che 150,000 nel secondo.

Ciò avvertito, mi taccio, non volendo più oltre abusare della tolleranza della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 39, coll'emendamento proposto dai deputati Brunetti e Salvoni, sostituendo cioè sei rate alle quattro del progetto della Commissione.

(La Camera approva.)

Se non c'è altra proposta, metto ai voti l'intero articolo 39 coll'emendamento Salvoni.

Prima lo rileggo:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse provincie dal ministro delle finanze in sei rate.

« Entro il mese di dicembre i prefetti pubblicano in ciascun comune l'avviso delle scadenze stabilite per l'anno successivo, indicando l'ammontare delle imposte tanto per la provincia quanto per i comuni. »

(È approvato.)

Si passa all'articolo 40:

« Nella seconda metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. L'esattore, a sue spese, manda a ciascun contribuente, per mezzo dell'ufficio postale, una cartella di avviso, staccata da registro a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare in conformità ai ruoli, e le scadenze delle rate. »

A questo articolo è proposto un emendamento dei deputati Bembo e Sartoretti, ed un altro del deputato Righi.

Quello dei deputati Bembo e Sartoretti è così concepito:

« Nella seconda metà di gennaio, i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« L'esattore poi, cinque giorni prima della scadenza della rata, pubblica esso pure nel comune, e nei vari comuni componenti il consorzio, un avviso generale, con cui si diffidano i contribuenti a pagare nel termine prescritto la somma da essi dovuta. »

Il deputato Bembo, oppure l'onorevole Sartoretti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SARTORETTI. In assenza del mio collega, l'onorevole Bembo, mi sono incaricato di svolgere quest'emendamento le cui ragioni sono semplicissime.

È necessario ed utile pei contribuenti l'avviso di cui nella prima parte dell'articolo 40 della Commissione, il quale concerne la pubblicazione dei ruoli.

È pure plausibilissima la pubblicazione d'un avviso dell'esattore, cinque giorni prima della scadenza di ciascuna rata, per mettere in avvertenza i contribuenti riguardo alla prossima scadenza del loro obbligo. Ma la diramazione di un avviso personale ai contribuenti, col quale in principio dell'anno sia determinato quanto dovranno pagare per ciascuna rata, mi sembra una spesa inutile, e nello stesso tempo costituisce una pratica che in parte è di impossibile esecuzione.

È una spesa inutile perchè il contribuente è già consapevole del proprio obbligo, ed è anche gravosa perchè la diramazione di tanti avvisi quanti sono i contribuenti, fatta col mezzo della posta, dee naturalmente importare una somma molto considerevole. È poi una pratica in buona parte impossibile.

In quanto all'imposta dello Stato è naturale che essa sia divisa egualmente, cioè in tante quote quante sono le rate stabilite dalla legge; ma quanto alla sovrimposta comunale e provinciale, tutti quelli che hanno fatto parte di qualche amministrazione comunale e provinciale sanno che è cosa sommamente provvida il ripartire il carico a seconda delle occorrenze di cassa. Molte volte si tien lieve il peso d'una rata appositamente perchè si riconosce opportuno il gravitare di più in una rata successiva.

Ma è cosa inconcepibile che un esattore possa dire a ciascun contribuente: « voi in un tal bimestre pagherete tanto, in un altro pagherete tanto. » Sono queste le ragioni del nostro emendamento, e prego la Camera di volerlo accogliere.

BRUNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Bembo e Sartoretti sia appoggiato.

(È appoggiato.)

BRUNETTI. Domando se la Commissione accetta quest'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore lo dirà a suo tempo quando gli emendamenti siano sviluppati. Non lo si può costringere a prendere ad ogni momento la parola.

Il deputato Righi propone che al secondo paragrafo si sopprimano le parole « l'esattore a sue spese, ecc. » e si sostituiscano le seguenti:

« Sarà in facoltà dei comuni o dei rappresentanti il consorzio dei comuni lo stabilire nel contratto d'appalto l'obbligo per parte dell'esattore di mandare, entro la stessa seconda metà di gennaio d'ogni anno, a ciascun contribuente, per mezzo dell'ufficio postale, una cartella d'avviso, staccata da registro a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare in conformità ai ruoli e le scadenze delle rate.

L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

RIGHI. L'unico argomento che si potrebbe opporre all'accettazione dell'emendamento degli onorevoli Bembo e Sartoretti sarebbe quello che gli abitanti di alcune provincie d'Italia furono abituati ad essere avvertiti alle singole scadenze delle rate del loro importo e del momento preciso della loro scadenza.

Ora, io non potrei al certo presentire quale influenza, più o meno sinistra, possa esercitare sulla regolarità del versamento delle rate la mancanza di un simile avviso. Quello che io debbo accertare si è che, se ciò è vero per alcune provincie d'Italia, è altrettanto vero che in alcune altre provincie i contribuenti non furono abituati a queste delicatezze, a queste cure di paterno

preavviso, ma sono stati abituati invece a pagare regolarmente le loro rate d'imposta colla semplice pubblicazione, mediante avviso, dell'aliquota percentuale d'imposta che è attribuita di rata in rata alla rendita assegnata ad ogni contribuente.

Ora, o signori, in rapporto a queste provincie, la spesa di posta, contemplata dall'articolo 40 della Commissione, è perfettamente inutile, ed essendo inutile è una spesa, mi si permetta di dire, colpevole e contraria a quei principii di economia ai quali abbiamo voluto consacrarci nell'opera che abbiamo intrapresa della nostra riorganizzazione amministrativa.

Mi permetto poi di fare eziandio un richiamo che, quantunque di forma, ha una qualche conclusione. In rapporto al mio emendamento che propongo alla Camera (ben inteso in via sempre subordinata al caso di non accettazione dell'emendamento Sartoretti, che io son disposto a votare con preferenza al mio), l'emendamento, dico, che io propongo, e quello dell'onorevole Sartoretti, hanno per iscopo d'attribuire alla pratica stabilita dalla Commissione quel vero carattere che ella stessa le voleva attribuire, cioè, non già d'un obbligo nel vero senso della parola, ma semplicemente di una misura precauzionale. Ed infatti, non è dalla spedizione della lettera al contribuente che in questo sorge l'obbligo del versamento delle rate, imperocchè l'articolo 41 del progetto della Commissione stabilisce che la sola pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore, legalmente obbligato, al versamento delle rate.

D'altra parte noi vediamo che la Commissione non si è occupata di stabilire una sanzione penale pel caso che l'esattore manchi alla spedizione di questa lettera, di questo avvertimento, che la Commissione anzi non si occupa neppure della possibilità di un tal mancanza.

Io credo quindi che sia contrario ad ogni principio di ragionevolezza che vi sia una disposizione di legge senza la correlativa sanzione, imperocchè ciò lascia supporre che il legislatore abbia ammesso *a priori* la impune violazione della legge stessa.

Io quindi raccomando alla Camera il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Righi all'ultima parte dell'articolo 40.

(È appoggiato.)

L'onorevole relatore intende di rispondere ora?

VILLA PERNICE, relatore. Risponderò due parole.

L'onorevole Bembo, in unione all'onorevole Sartoretti, ha presentato un emendamento nel quale si contengono due concetti: quello di abolire l'ultimo periodo dell'articolo 40, e quello di stabilire che gli esattori abbiano a pubblicare nei comuni un avviso generale colla diffida ai contribuenti di pagare alle scadenze stabilite le somme dovute. Quanto allo avviso,

la Commissione non l'accetta, perchè stima sia sufficiente quello pubblicato dal sindaco, e non occorra duplicazione. L'avviso pubblicato dal sindaco è il punto di partenza della obbligazione dei contribuenti, stabilisce in debito i contribuenti per l'intero ammontare dell'imposta nei ruoli pubblicati determinata.

Ora, che l'esattore debba pubblicare un secondo avviso, pare una superfetazione, una inutilità, e non vi sarebbe una ragione che suffragasse la pubblicazione di questo secondo avviso. Relativamente poi al togliere dall'articolo 40 l'ultima parte, la Commissione non può accettare codesto partito. Si avvicina però all'idea esposta nell'emendamento dell'onorevole Righi e l'accetta, in quanto che crede che coll'emendamento Righi si ottenga lo scopo, che in quei comuni nei quali sia desiderato dai contribuenti (e quindi dalla Giunta che è il rappresentante degli interessi dei contribuenti e la Commissione esecutiva del Consiglio comunale), sia desiderato, dico, che questo avviso staccato e speciale venga inviato ai contribuenti, là lo si manderà; ed avendo anche riguardo alle abitudini di molte parti d'Italia, verrà il caso di applicare questa disposizione; ma mettere quest'obbligo assoluto all'esattore, potrebbe fare aumentare la spesa di esazione, anche per quelle provincie nelle quali, non essendovi questa abitudine, se ne volesse far senza.

Concludo dunque: la Commissione respinge l'emendamento Bembo e Sartoretti, ed accetta, per le ragioni esposte, quello sull'emendamento dell'onorevole Righi, il quale verrà in sostituzione dell'ultima parte dell'articolo 40, come egli ha proposto.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetterebbe tal quale l'emendamento dell'onorevole Righi; così l'articolo 40 della Commissione rimane modificato secondo l'emendamento Righi.

SARTORETTI. Ritiro l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Allora si semplifica la questione.

Leggo l'articolo 40 modificato con l'emendamento dell'onorevole Righi per metterlo ai voti:

« Nella seconda metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« Sarà in facoltà del comune, o dei rappresentanti il consorzio dei comuni, lo stabilire nel contratto d'appalto l'obbligo per parte dell'esattore di mandare, entro la stessa seconda metà di gennaio d'ogni anno, a ciascun contribuente, per mezzo dell'ufficio postale, una cartella d'avviso, staccata da registro a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare in conformità ai ruoli e le scadenze delle rate. »

(È approvato.)

« Art. 41. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'im-

posta nelle fissate scadenze. Ai morosi al pagamento, l'esattore intima, per mezzo dell'usciera comunale, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

« I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate all'albo pretorio, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso. »

È aperta la discussione su questo articolo.

AVITABILE. Io semplicemente domando che si adotti il progetto ministeriale che dice *quindici giorni* in luogo di *cinque*, proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole Avitabile, il quale consiste nel sostituire *quindici giorni* in luogo dei *cinque* proposti dalla Commissione.

(È appoggiato.)

Che cosa ne dice la Commissione?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non accetta quest'emendamento.

PRESIDENTE. Allora non rimane che a consultare la Camera.

Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Avitabile.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Dunque metto ai voti l'articolo 41 del progetto della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 42. L'esattore deve recarsi nei centri di popolazione, nei quali si divide il comune, e nei vari comuni nel caso di comuni consorziati, onde eseguirvi la riscossione in uno dei cinque giorni che susseguono la scadenza delle rate, pubblicando il giorno del suo arrivo. »

A questo articolo il deputato Righi propone la seguente aggiunta:

« L'adempimento di quest'obbligo dovrà comprovarsi mediante attestazione del sindaco del rispettivo comune, da rilasciarsi alla scadenza di ogni rata. »

L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

RIGHI. Io spero che la Commissione adotterà questa aggiunta, inquantochè ad altro non è diretta se non che a stabilire la prova di un fatto di qualche rilevanza. Ed in vero l'importanza di questa pratica, dell'essersi recato cioè l'esattore nei centri dove esistono più numerosi i contribuenti, la si desume dal seguente articolo 47, laddove viene detto che l'esattore che non abbia adempiuto a questa pratica non può più agire contro i contribuenti morosi. Ammesso che questo assoluto divieto di agire contro i contribuenti morosi sia dalla Commissione ristretto a togliere all'esattore soltanto l'esecuzione privata fiscale; ad ogni modo si vede ben facilmente come trattisi di un diritto di molta importanza, sia nei riguardi dell'esattore, sia nei riguardi dei debitori escussi, perchè possa opporsi

l'eccezione all'evenienza del caso. Richiamo inoltre l'attenzione della Commissione e della Camera sopra una circostanza che rende più doverosa, direi quasi, l'accettabilità del mio emendamento.

Nell'articolo 47 la Commissione non stabilisce in qual punto, in quale stadio dell'esecuzione debba essere opposta all'esattore la mancanza di esecuzione di una simile pratica; quindi, secondo ogni legge d'ermeneutica legale che tende a favorire il gravato e quindi l'escusso, noi dobbiamo ritenere che questa eccezione possa venire opposta anche in uno stadio avanzato di esecuzione tanto mobiliare che immobiliare, e quindi quando siansi già maturate delle spese rilevanti, quando sia anche trascorso un lungo periodo di tempo.

Tutte queste ragioni consigliano che a prudenziale cautela si stabilisca in un momento innocente, impregiudicato, un mezzo di prova che debba essere accettato da ambedue le parti alla evenienza di qualsiasi contestazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Non voglio punto entrare nella questione sollevata dall'onorevole Righi; debbo soltanto fare una semplice osservazione.

Secondo quest'articolo parrebbe che l'esattore debba recarsi solamente in ciascun comune quando vi sia un consorzio di comuni. Intanto all'articolo 40 noi abbiamo stabilito che l'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali, sotto la responsabilità dell'esattore e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni. Ora, parrebbe che dall'articolo di cui si tratta questi collettori fossero esclusi. Dovrebbe dunque dirsi:

« L'esattore o i collettori contemplati nell'articolo 40 debbono recarsi, ecc. »

Spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettare quest'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Piolti de Bianchi ha facoltà di parlare.

PIOLTI. Io pure vorrei proporre un emendamento a quest'articolo allo scopo di aumentarne la chiarezza. Parmi che così come è redatto potrebbe dar luogo a qualche confusione.

L'articolo dice che l'esattore « deve recarsi nei centri di popolazione nei quali si divide il comune. »

Ora, *centro di popolazione* è una frase un po' vaga. In un comune di 100,000 abitanti, centro di popolazione vorrà dire un gruppo di case abbastanza rilevante; invece nei comunelli di mille o due mila abitanti, che siano suddivisi in tre o quattro frazioni, i centri di popolazione saranno piccolissimi. Rimane perciò aperto l'adito all'arbitrio. Molte volte non si saprà se abbia o no l'esattore adempiuto all'obbligo impostogli dalla legge, il quale, essendo vago, nessuno può dire con certezza fin dove si estenda. Inoltre, quest'obbligo assoluto di recarsi in ogni centro di popo-

lazione di ciascuno dei comuni consorziati può riuscire alle volte molto pesante per l'esattore, senza vantaggio dei contribuenti. Infatti ci sono dei comuni piccoli, soprattutto nell'Italia settentrionale, così vicini l'uno all'altro che l'obbligare a recarsi dall'uno all'altro è imporre una cosa oziosa. Talvolta vi è la distanza di un chilometro o di mezzo, talvolta anche meno e persino di qualche centinaio appena di metri dall'uno all'altro comune, e più ancora dall'uno all'altro subcentro; talchè l'obbligo di recarsi personalmente in tutti questi luoghi riesce pesante ed inutile.

Io desidererei pertanto che l'obbligo del recarsi nei centri di popolazione e nei capoluoghi dei comuni esistesse nella legge, onde l'esattore non vi si possa sottrarre, ma che il determinarne la portata e l'applicazione fosse riservato ai singoli capitoli d'appalto, nei quali si può commisurarla alla necessità. Vorrei insomma che ciò che non si può per legge determinare fosse determinato per patto contrattuale.

Inoltre desidererei che fosse più chiara la prescrizione della pubblicazione del giorno dell'arrivo, perchè, se non è detto quando si debba fare, potrebbe avvenire nel giorno stesso del suo arrivo; nel qual caso il suo viaggio potrebbe riuscire inutile.

Perciò propongo una redazione diversa, che ho già presentata al banco del Presidenza, e che prego di leggere.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti proporrebbe di aggiungere, dopo la prima parola *esattore*, le seguenti: *o i collettori di cui è parola all'articolo 40.*

La Commissione accetta questa aggiunta?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non ritiene che vi sia questo bisogno, dal momento che con un articolo si è provveduto che vi siano dei collettori, che siano come un *alter ego* dell'esattore, e che possano essere incaricati di tutte le mansioni che all'esattore sono demandate. Però non ha difficoltà, per maggior chiarezza, di accettare l'emendamento Brunetti, ammettendo le parole *od alcuno dei collettori riconosciuti di cui è parola all'articolo 38.*

PRESIDENTE. L'onorevole Piolti de Bianchi propone di sostituire all'articolo 42 il seguente:

« In uno dei cinque giorni successivi alle scadenze delle rate l'esattore dovrà recarsi ad eseguirne la riscossione in ciascuno dei capoluoghi dei comuni o dei centri di popolazione che verranno fissati nel capitolo d'appalto.

« Egli farà conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta. »

In quanto al giorno sta bene, ma fissare l'ora par cosa difficile.

PIOLTI. Prima di tutto risponderò all'osservazione fatta dall'onorevole presidente intorno all'ora.

Faccio osservare che, quando s'impone il limite di cinque giorni per recarsi nei comuni, e si ammette il sistema dei consorzi, può darsi benissimo che i co-

muni consorziati siano sei o sette o più; in tal caso l'esattore dovrebbe recarsi nello stesso giorno in due comuni diversi. È necessario quindi che faccia sapere anche l'ora in cui si presenterà, se cioè nelle ore anti-meridiane o nelle pomeridiane, perchè altrimenti la sua visita potrebbe riescire inutile. Ecco il motivo per cui credo necessario parlare dell'ora.

Il motivo poi per cui chiesi la parola, si è per dire che io pure, come già fece la Commissione, accetto la proposta Brunetti di avere riguardo ai collettori che possono aiutare l'esattore. Al quale scopo si può benissimo nell'articolo da me proposto introdurre dopo le parole *l'esattore*, le altre *od alcuno de' suoi collettori*.

VILLA PERNICE, relatore. In seguito a queste spiegazioni la Commissione dichiara di accettare la redazione proposta dall'onorevole Piolti de Bianchi.

PRESIDENTE. L'onorevole Piolti de Bianchi accetta l'emendamento dell'onorevole Brunetti?

PIOLTI. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo la proposta del deputato Piolti de Bianchi coll'emendamento del deputato Brunetti.

GARAU. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GARAU. Faccio osservare alla Commissione che ove è rara la popolazione, non so come l'esattore possa recarsi in tutti i comuni entro cinque giorni; dove sono otto od anche dieci i comuni consorziati, sarebbe obbligato a ricorrere a un collettore. Se è intenzione della Commissione che, dove i consorzi sono composti di molti comuni, si debba avere un collettore, io capisco che l'articolo possa stare in questi termini; diversamente bisognerebbe ammettere qualche eccezione.

PRESIDENTE. Formoli la proposta.

GARAU. Desidererei che la Commissione su questo mi desse uno schiarimento.

VILLA PERNICE, relatore. L'articolo come era redatto dalla Commissione, e come venne poi modificato e proposto dall'onorevole Piolti de Bianchi, modificazione che la Commissione accetta, risponde perfettamente anche al quesito che ha fatto l'onorevole Garau, in quanto che l'articolo stabilisce che *l'esattore o alcuno dei collettori*, ecc. Dunque è sempre in facoltà dell'esattore di mandare un collettore. Se realmente non può fare da sè, è previsto il caso, accordandogli la facoltà di delegare collettori, già riconosciuti dal prefetto, come è stato deliberato. Quindi non ci può essere il menomo dubbio in proposito.

Credo che al quesito dell'onorevole Garau si sia abbastanza risposto con questa mia dichiarazione.

GARAU. Mi pare che in certi momenti l'esattore può trovarsi bene imbrogliato nel trovare questo collettore che lo rappresenti, perchè bisogna che questo assuma una grave responsabilità, ed in certi comuni non lo troverà sicuramente.

Del resto, se la Commissione crede di poter andare

incontro a questo inconveniente senza che ne derivi grande ostacolo agli appalti, sebbene io non divida tale opinione, nonostante ritiro la mia osservazione.

BRUNETTI. Mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Garau sia molto giusta. D'altronde osservo come sia nell'interesse dell'esattore di essere sollecito a prevenire i comuni per esigere le quote dell'imposta; nè all'erario può importare se egli ci vada dopo cinque o sei giorni. È l'esattore che deve rispondere. Quindi si potrebbe benissimo conciliare l'opinione della Commissione con la difficoltà giustamente elevata dall'onorevole Garau, stabilendo il *minimum* vale a dire, invece di *cinque giorni*, dire « in un termine non minore di cinque giorni, » lasciando così libero l'esattore di fare anche in otto o dieci giorni il suo giro.

VILLA PERNICE, relatore. Io temo che l'onorevole Brunetti non abbia ben compreso la importanza della disposizione dell'articolo 42 relativamente al termine.

Questo termine di cinque giorni è fatale, è collegato colle disposizioni dell'articolo 47, perciocchè l'esattore non possa agire legalmente contro i morosi, se non abbia prima soddisfatto all'obbligo di mandare un avviso speciale ai morosi, e non siano trascorsi cinque giorni dalla intimazione dell'avviso suddetto, e non abbia adempito all'obbligo stabilito dall'articolo 42.

Osservo poi in secondo luogo che cotesto termine di cinque giorni stabilito dall'articolo 42 è una tolleranza usata verso il contribuente, il quale si trovi in comune distante dalla sede della esattoria, per risparmiargli l'incomodo di portarsi all'esattoria pel pagamento del suo debito. Di qui la facilitazione al contribuente di poter pagare a casa sua, e l'obbligo all'esattore di fare il giro in tutti i comuni della esattoria.

Dunque questi cinque giorni stabiliti dall'articolo 42 sono una tolleranza al pagamento, non potendo aver luogo l'applicazione della penalità, ossia della multa per la mora se non dopo che sono trascorsi i cinque giorni suddetti.

Interessa dunque alla Commissione che questo termine non sia variato per una semplice riflessione occasionale, la quale, se ha qualche opportunità, non è tale da potersi mai tradurre in una vera necessità; perchè essendosi introdotti i collettori, qualunque sia il numero dei comuni di cui si compone la esattoria, si potrà sempre quest'obbligo del giro nei comuni soddisfare dall'esattore.

E quest'obbligo chiaro e netto nella legge ci vuole, affinchè non vengano ad essere ritardate le esecuzioni e non sorgano incagli impreveduti nella riscossione dei morosi.

BRUNETTI. Io domando perdono all'onorevole relatore, il quale crede che io non abbia compreso la portata della obbiezione: io aveva benissimo fatto comparazione tra l'articolo in discussione e l'articolo 46, ma mi permetta di dirgli che i termini di questo arti-

colo non sono poi assolutamente immutabili; se si stabilisce un termine minimo di cinque giorni, lasciando all'esattore la facoltà di portarlo fino a dieci, allora sarebbe facile conciliare l'articolo 42 col 46.

Sarebbe conveniente che l'articolo 46 fosse mutato dalla Commissione, e invece di cinque giorni, si dicesse: decorso il termine stabilito all'articolo 42 quale che sia, vale a dire il *minimum* di cinque giorni, quando questo fosse il termine accettato dall'esattore, o quell'altro qualunque che l'esattore nel suo interesse credesse di stabilire.

Ma se noi siamo partiti dal punto di vista dell'appalto in modo che l'esattore debba rispondere del non riscosso per riscosso, lasciamo libertà all'esattore stesso di determinare il giorno, e non obblighiamolo a fare dei miracoli d'ubiquità, per trovarsi contemporaneamente in molti comuni. Io non comprendo che interesse abbia lo Stato, l'erario pubblico nel prescrivere assolutamente cinque giorni e non dieci.

Io propongo un emendamento. Propongo che invece di *cinque giorni*, si dica: *non meno di cinque giorni*.

VILLA PERNICE, relatore. Io prego la Camera di osservare che si tratta di una variazione importante, la quale ha una colleganza colla legge così vitale che non bisogna assolutamente votarla così frettolosamente, bisogna rifletterci sopra molto.

L'onorevole Brunetti propone che all'articolo 42 si stabilisca un termine non minore di cinque giorni; ma allora non abbiamo più un termine fisso, scaduto il quale possa l'esattore procedere agli atti esecutivi.

D'altra parte poi non vi ha più un termine fisso di tolleranza relativamente al pagamento delle imposte.

Noi abbiamo voluto accordare cinque giorni, ma non vogliamo accordarne quindici, nè venti, poichè, in allora a che termine si ridurrebbe il pagamento delle imposte? Quando si potranno applicare le penalità?

L'esattore stesso ha un interesse diretto a che queste penalità siano applicate dopo che sia scorso un termine sufficiente, scorso il quale egli eseguisca le operazioni relative all'esecuzione fiscale. E poi, quando comincierebbe l'obbligo dell'esattore per fare i versamenti, qualora realmente modificassimo in questo senso l'articolo 42?

Io credo che per le tre ragioni che io aveva già esposte sta la necessità di un termine fisso, e che il termine di cinque giorni non possa riconoscersi così breve da impedire l'esattore, specialmente coll'aiuto dei collettori, nelle sue funzioni. Credo anzi che questo termine ammetta una facilitazione maggiore di quella che c'era in altri sistemi, anche in favore del contribuente, e che sia dell'interesse tanto dei contribuenti quanto dell'esattore che il termine non venga troppo allargato: interesse del contribuente, perchè ammessa la formola, mi scusi l'onorevole Brunetti, poco esatta ch'egli propone, cioè del termine non minore di cinque

giorni, ne nascerebbe un guaio troppo serio per il procedimento fiscale; non ci sarebbe più un punto fisso da cui partire. Lo stesso dicasi dell'interesse dell'esattore; poichè se l'esattore non sa da qual punto deve partire per invocare l'esecuzione contro i debitori morosi, egli si troverà impacciato, non avrà più una base di procedimento. Per tutte queste considerazioni, la Commissione non crede di poter accettare l'emendamento Brunetti.

PRESIDENTE. Persiste, onorevole Brunetti?

BRUNETTI. No. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo quale fu concertato tra il deputato Piolti de Bianchi e la Commissione, inserendovi anche un emendamento del deputato Brunetti:

« In uno dei cinque giorni successivi alla scadenza delle rate l'esattore, od uno dei collettori, di cui è parola all'articolo 38, dovrà recarsi ad eseguirne la riscossione in ciascuno dei capoluoghi del comune e dei centri di popolazione che verranno fissati nel capitolato d'appalto.

« Egli farà conoscere pubblicamente, almetto otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta. »

(È approvato)

Si passa all'articolo 43...

RIGHI. Mi permetto di ricordare al signor presidente la mia aggiunta all'articolo 42.

PRESIDENTE. Ah! sì, sta bene; siamo ancora in tempo.

VILLA PERNICE, relatore. Mi permette di fare una dichiarazione su quest'aggiunta, signor presidente?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, relatore. « L'adempimento di questo obbligo dovrà comprovarsi mediante attestazione del sindaco. »

È questa l'aggiunta che l'onorevole Righi vorrebbe fare all'articolo 42. La Commissione crede che necessariamente ci deve essere una prova, ma lo stabilirla nella legge non parrebbe opportuno; resti a carico dell'esattore il procurarsela; ma che debba proprio essere fornita dal sindaco e limitarla ad un modo solo, potrebbe forse anche impedire che l'esattore se ne possa procurare d'altro genere per mezzo d'altra autorità. D'altronde l'emendamento Righi è materia regolamentare, quindi potrebbe la prova stabilirsi nel regolamento.

Per queste ragioni la Commissione, ammettendo che la prova debba darsi, pregherebbe però l'onorevole Righi di non insistere sul modo di darla, lasciando che l'esattore se la procuri nel miglior modo che crede, e non lo si obblighi ad un mezzo solo di prova che gli renderebbe più grave il procurarsi la prova medesima.

PRESIDENTE. Il deputato Righi persiste nella sua aggiunta?

RIGHI. La ritiro.

SALARIS. Domando la parola sull'aggiunta che ha ritirato l'onorevole Righi.

PRESIDENTE. La ripiglia?

SALARIS. La faccio mia e la ripropongo. Mi sorprende la facilità e l'arrendevolezza, dirò meglio, dell'onorevole Righi, nel ritirare quest'aggiunta pel solo riflesso posto innanzi dal relatore della Commissione, che parrebbe troppo gravoso all'esattore il procurarsi questo mezzo di prova, cioè l'attestazione del sindaco. La Commissione vorrebbe concedere un più vasto campo all'esattore medesimo di prove che constatino di aver adempiuto al suo dovere.

Quanto a me trovo che l'aggiunta dell'onorevole Righi è ragionevolissima, e non vedo tutti quegli ostacoli che ci faceva temere l'onorevole relatore, riguardo all'attestazione che l'esattore dovrebbe procurarsi dal sindaco.

Mi pare che l'esazione dovendosi compiere in un pubblico ufficio, il sindaco che fece pubblicare l'avviso agli amministrati del giorno in cui l'esattore verrà nel comune per compiere la riscossione, debba essere in grado e gli incomba l'obbligo di rilasciare l'attestazione della compiuta esazione, quando venga richiesta dall'esattore. La Camera potrà accoglierla, potrà respingerla, ma io mantengo l'aggiunta dell'onorevole Righi; perchè penso sia una guarentigia a' contribuenti.

BOVE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiedo se sia appoggiata quest'aggiunta. (È appoggiata.)

L'onorevole Bove ha facoltà di parlare.

BOVE. Mi unisco al mio amico onorevole Salaris, e credo che la constatazione autentica dell'arrivo e trattamento competente dell'esattore nel luogo destinato al pagamento a farsi dai contribuenti, s'attenga ad un principio di diritto il quale certamente non può essere sconosciuto anche in una legge finanziaria.

Per regola generale, il debitore deve pagare al suo domicilio; in guisa che quando egli non è colà visitato dal creditore, ben può dirsi di non essere, rigorosamente parlando, in mora a pagare. Questo principio io lo veggio altamente rispettato anche in questa legge d'indole straordinaria e sommamente fiscale; perocchè si è detto che il pagamento non deve farsi al domicilio dell'esattore, nè ad un ufficio che volesse egli stabilire dove e meglio gli venisse a talento o comodo. Invece l'esattore si dee recare personalmente o a mezzo di un collettore, formalmente autorizzato, nel centro principale del comune ovvero del consorzio. E perchè questo? Perchè il debitore deve pagare al suo domicilio. È questo forse l'unico caso che il potente o il ricco deve andare ad ossequiare in casa il debole ed il povero!

Se la legge in discussione ha fatto una eccezione nello statuire che l'esattore non sia forzato di presentarsi nel domicilio di ciascun contribuente, per doman-

dare alla spicciolata ai singoli il pagamento da essi rispettivamente dovuto, ciò solo ha potuto permettersi anche senza qualche offesa del diritto comune. È stata una meno grave licenza a stabilire per luogo di pagamento, la residenza dell'esattore quando egli in determinato tempo va a riscuotere le imposte; e quindi se per un principio di diritto, rispettato da questa stessa legge speciale, non si è il contribuente creduto in mora al pagamento se non quando siasi l'esattore personalmente trasferito nel luogo dove deve fare l'esazione, credo che sia un estremo interessantissimo il constatare in modo ufficiale ed inoppugnabile l'arrivo e la sosta dell'esattore nel luogo dalla legge stabilito come la sua residenza, come l'ufficio dove egli può legalmente esigere e dove si deve dai debitori pagare, essendo tale autentico accertamento la prova della verificata obbligazione e mora dei contribuenti.

Diffatti l'articolo in discussione dice che l'esattore deve recarsi nel designato luogo per attuare la riscossione in uno dei 5 giorni che seguono la scadenza delle rate, pubblicando il giorno del suo arrivo. Se va, è in diritto di esigere, ed i contribuenti sono in dovere di fare i versamenti nelle mani di lui contro ricevuta che deve, essi presenti, staccare dal suo libro a matrice.

Ora, signori, supponete che l'esattore, quantunque avesse fatto precedere l'analogo avviso, non vada; allora sarà il contribuente in mora al pagamento, ed avrà il diritto l'esattore a qualificarlo moroso, e per soprassello pretendere e riscuotere da lui la esorbitante multa del 5 per cento? Certamente che no, perchè, non essendo l'esattore venuto, il pagamento non ha potuto legalmente effettuarsi.

Immaginate intanto che l'esattore, non essendo andato, sostenga di essere andato in contraddizione del contribuente che vuol dirsi moroso: chi attesterà il vero per far cessare la questione, la quale è grave, fatto riflesso alla multa?

Ecco dunque indeclinabile il bisogno di stabilire, in modo chiaro ed autentico, la prova della trasferta dell'esattore nel luogo dove deve fare l'incasso delle imposte; e questa prova non può meglio risultare che da formale certificato, od attestazione del sindaco, il solo competente e più adatto a testimoniare un fatto somigliante.

Per la qual cosa, conchiudendo, appoggio vivamente la proposta del lodato mio amico Salaris, nella fiducia che la Camera vorrà secondarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta all'articolo 42, ripigliata dal deputato Salaris, la quale consiste nelle seguenti parole:

« L'adempimento di quest'obbligo dovrà comprovarsi mediante attestazione del sindaco del rispettivo comune, da rilasciarsi alla scadenza di ogni rata. »

(Dopo doppia prova e controprova, l'aggiunta è respinta.)

« Art. 43. Scaduto il termine di cinque giorni sta-

bilito dall'articolo precedente, il contribuente che non paghi la rata d'imposta dovuta, o la paghi solamente in parte, è assoggettato sulla somma non pagata alla multa di centesimi cinque per ogni lira del debito. Tali multe cadono in beneficio dell'esattore.

« Si ricevono in pagamento le cedole di rendita consolidata, inscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, scadute, o di scadenza più vicina a quella della rata d'imposta. »

La discussione è aperta su quest'articolo.

AVITABILE. A me sembra che il 5 per cento sia una multa troppo gravosa per i contribuenti. Si tratta di soli 5 giorni di dilazione; ora, se invece di 5 il contribuente lascia scorrere 6 giorni, deve per un sol giorno pagare il 5 per cento. Io sono sicuro che almeno la metà dei contribuenti, dovranno soggiacere a questa multa; ed in conseguenza gli esattori verranno ad avere dei buoni proventi tutti a peso dei contribuenti.

CADOLINI. Domando la parola.

AVITABILE. Se si guarda il progetto ministeriale, si vede che, se non altro, stabiliva delle condizioni eque, perchè fissava una graduazione. Stabiliva cioè che per i primi giorni non si pagasse che l'uno per cento, il che era regolare, poscia la multa si aumentava gradatamente a misura che passava il tempo. Io francamente accetto piuttosto il progetto della Commissione perchè l'esattore bisogna che non trascuri gli atti coattivi, ed esiga una sola volta la multa di quelli che non pagano; ma ciò che trovo gravoso nel sistema della Commissione è la esagerazione della multa. Io propongo quindi che invece del 5 per cento sia ridotta al 2 per cento, vale a dire al doppio di quello che proponeva, per i primi cinque giorni, il Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io non so comprendere come l'onorevole Avitabile si spaventi della multa che si vorrebbe imporre ai morosi; dacchè a me sembra che se noi vogliamo che i contribuenti paghino, dobbiamo porre freno a tutti gli abusi.

Importa considerare che, quando si stabilisce un termine fisso per un pagamento d'imposte, il contribuente lo sa prima, ed esso ha tutto il tempo per prepararsi a fare il pagamento in quel tal giorno; e se colla legge si lascia un periodo di cinque giorni di tempo, è per evitare che il contribuente non soffra un eventuale danno, derivabile da cause imprevedute ed imprevedibili che gli facciano ostacolo a pagare in quel giorno.

Del resto, se non ci fosse questa ragione di convenienza, non so il perchè i contribuenti non dovrebbero essere chiamati a pagare a giorno fisso, in quanto che, come dissi, essi sanno di dover pagare in quel giorno, e, se sanno fare i loro interessi, andranno a pagare tre

o quattro giorni prima, come almeno sogliono fare i buoni contribuenti. (Bravo! *al centro*)

Io non so dache cosa venga questo sentimento di pietà, questa tenerezza verso i cattivi contribuenti, mentre sarebbe nostro primo debito di preoccuparci dei buoni contribuenti, i quali hanno diritto che tutti gli altri paghino come loro; ed io mi meraviglio come da questa parte della Camera non si sorga su questa legge che a parlare in nome dell'interesse dei contribuenti ed a tentare di salvarli dalla persecuzione quando non pagano. (Bravo! *a destra*) Si tratta di imposte, le quali alla fine devono essere pagate dai possessori di beni stabili, o almeno di valori capitali che rappresentano il sestuplo e spesso persino il decuplo dell'imposta da essi dovuta. Io non so, alla fine dei conti, come noi dobbiamo sentirci ad ogni momento nelle orecchie queste parole di pietà verso i cattivi contribuenti...

MONZANI. Bravo!

CADOLINI. e non so comprendere come si possa proporre che la multa sia minore del cinque per cento. O volete che gli esattori abbiano un modo per assicurarsi il pagamento delle imposte, ed allora avrete degli esattori a buone condizioni; o voi non date agli esattori il mezzo di assicurarsi che il pagamento sia fatto in modo che sia ridotta in piccola misura la somma che essi dovranno anticipare per conto dei contribuenti, e in tal caso voi non avrete gli esattori a condizioni buone. Se voi fisserete delle norme per cui il contribuente possa avere convenienza a non pagare, cioè convenienza a subire la multa anzichè andare a provvedersi il danaro necessario per soddisfare in tempo all'imposta, in tal caso l'appalto dell'esazione riuscirà gravoso ai contribuenti; e, a cagione di coloro che non pagano, soffriranno un danno quelli che pagano.

Io perciò prego la Camera a non volersi lasciare intenerire in favore dei cattivi contribuenti, e a volere approvare l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

SALARIS. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Se la Camera mi permette, avrei poche parole da dire.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Mi è sembrato che l'onorevole Avitabile abbia fatto un confronto tra il sistema che ho proposto io e quello proposto dalla Commissione. Ma, paragonando questi due sistemi, pare a me che il secondo sia un poco troppo mite. Io, che divido intieramente le idee, le opinioni espresse dall'onorevole Cadolini, debbo dire che nel mio sistema l'1 per cento si pagava soltanto nei primi cinque giorni, durante i quali la Commissione non fa pagare nessuna multa; al termine di questi primi cinque giorni, secondo il mio sistema, si pagherebbe l'8 per cento e non il 5.

Io dico quindi che non solo è troppo poco quanto propone l'onorevole Avitabile, ma, a senso mio, lo è pure quanto propone la Commissione, secondo la quale il contribuente può lasciare scadere cinque giorni senza pagar multa: nel mio sistema invece la pagava se ritardava di un giorno.

Ciò volli dire per chiarire bene le idee a questo proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Anche a costo d'incorrere nella gravissima censura lanciata dall'onorevole Cadolini che da questa parte si difendano i cattivi contribuenti, io sorgo a sostenere la proposta dell'onorevole Avitabile.

L'onorevole Cadolini disse: si vuole che la multa non si paghi? Si sborsi ciò che si deve allo Stato sollecitamente, e non s'incorrerà nella multa.

La parola *pagare* è facile, l'effettuare il pagamento è il difficile; se si potesse pagare in parole, si persuada l'onorevole Cadolini, non vi sarebbe alcun contribuente in ritardo (*Ilarità*); ma siccome non si ricevono parole in pagamento, ma si richiedono denari, ed i danari, lo sa l'onorevole Cadolini, costando a carissimo prezzo, è difficile che molti contribuenti non si trovino in ritardo.

Ma l'onorevole Cadolini dava un comodissimo consiglio, e diceva: si paghino le imposte prima della scadenza; sarebbe facilissimo, se per le anticipazioni non si richiedessero danari. A colui dunque che per difetto di pecunia sarà in mora, diremo: anticipate il pagamento. È poi senza pericolo il consiglio dell'onorevole Cadolini? Guarentisce questa legge coloro che sono solleciti a pagare prima della scadenza?

L'onorevole Cadolini dimenticò che resterà a rischio e pericolo de' contribuenti qualunque pagamento fatto che non sia scaduto. Vedete bene come sarà difficile seguire il consiglio dell'onorevole Cadolini! Ritengo anzi che non si troveranno contribuenti così stolti che vogliano pagare due giorni, un giorno prima della scadenza, appunto perchè la legge non garantirebbe il loro pagamento.

Qui, o signori, non si tratta di buoni o cattivi contribuenti, perchè si possa difendere quelli ed accusare questi. No, la questione è affatto diversa.

La buona volontà non manca a colui che deve: egli l'ha sempre; è la possibilità che manca spesso, ed alla quale noi dobbiamo aver riguardi.

Non possiamo non seriamente preoccuparci dello stato in cui è la maggior parte dei contribuenti, specialmente dopo che furono accresciuti e moltiplicati i balzelli.

A moltissimi, con tutta la buona volontà, mancherà la possibilità, ed è perciò che noi proponiamo la riduzione della multa, trovando che il cinque per cento sia gravosissimo. È necessario pensare che per soli cinque giorni si paga il cinque per cento, e che questo ritardo

verificandosi nelle quattro o nelle sei scadenze, obbligherebbe il contribuente a pagare una multa enorme.

Si faccia questo calcolo, e si riconoscerà se questa multa sia così tenue come l'onorevole Cadolini la enunciava. Peggio poi se si trattasse di seguire le esorbitanze del signor ministro delle finanze; perchè evidentemente egli intendeva scorticare tutti i contribuenti, e non lasciare un centesimo a nessuno; forse in questo modo l'onorevole ministro, e non per le leggi che ha presentate, sarebbe riuscito a restaurare le finanze del regno. Sarebbe solo allora possibile il rialzo della nostra pubblica rendita, e le nostre finanze sarebbero rigurgitanti di prosperità, sebbene i contribuenti sarebbero in preda alla più desolante miseria ed alla fame.

Noi siamo risolti a rinunciare a somigliante prosperità, lasciando che la sia vagheggiata da chi ne sente il coraggio. (*Interruzioni a destra*)

AVITABILE. Io ho chiesta la parola semplicemente per rettificare un fatto.

L'onorevole ministro delle finanze disse che nel suo progetto i contribuenti pagavano la multa dal primo giorno, mentre in quello della Commissione avevano cinque giorni di latitudine. Allora io mi permetterò di leggere l'articolo del progetto ministeriale, il quale pare a me che dica tutto il contrario; dice, cioè, che nei primi quindici giorni non si paga multa.

Ecco l'articolo:

« Il contribuente pagherà l'ammontare rispettivo delle rate da esso dovute all'ufficio dell'esattore in ciascuna delle scadenze come sopra stabilite; ma, in ogni caso, non sarà soggetto a penali, pagando entro quindici giorni dalla data della notificazione dell'avviso. »

Dunque il contribuente aveva, in luogo della latitudine di cinque giorni che ha data la Commissione, una dilazione di quindici giorni a pagare. Col sistema proposto dalla Commissione e adottato dalla Camera, il contribuente ha la latitudine di cinque giorni solamente; dunque tra il progetto del Ministero e quello della Commissione vi è la differenza di dieci giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io mi permetto di osservare all'onorevole Avitabile che forse nella redazione degli articoli mi sono fatto male intendere, o forse gli articoli stessi sono male disposti. Il fatto però è questo. Il sistema della legge da me proposta è diverso da quello della Commissione, inquantochè la Commissione costituisce il contribuente debitore quando il ruolo è affisso all'albo pretorio, mentre nel mio sistema il debito del contribuente è costituito dall'avviso. E l'avviso deve essere distribuito al contribuente quindici giorni avanti la scadenza.

Ed è detto poi che nel caso che, una volta fissata la

scadenza a quell'epoca determinata, l'avviso arrivi più tardi, allora non è a quell'epoca determinata che il contribuente deve pagare, ma quindici giorni dopo la consegna dell'avviso. Questa è stata l'epoca stabilita dal Ministero, cui la Commissione ha sostituito il ruolo affisso nell'albo pretorio. Da quel giorno cominciano a decorrere le more, e per mora io assegnava i medesimi cinque giorni, colla differenza accennata poc'anzi, che, cioè, col mio sistema si fa pagare una multa anche durante quei cinque giorni. Quindi mi pare che non si possano paragonare quei quindici giorni di cui parlano questi articoli miei con quei cinque giorni di cui parla l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 43, giacchè emendamenti non ve ne sono.

GARAU. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARAU. Mi rincresce di disturbare la Camera mentre essa mostra desiderio di finire questa questione, ma non posso a meno di chiedere uno schiarimento. La Commissione ha già visto che in certe provincie l'esattore potrà difficilmente compire in cinque giorni il suo giro, o almeno, se lo compirà, lo compirà a corsa, per così dire. Può essere che il contribuente, nel momento che l'esattore capita nel paese, per ragioni di malattia, o per altro involontario impedimento, non possa soddisfare la sua quota, esso allora andrà al capoluogo. Ma se l'esattore è in giro, non potrà essere certo nel capoluogo! Dunque nel momento che l'esattore passa a corsa nel villaggio, chi non si troverà in comodo, o nella possibilità di pagare a lui, non potrà pagare neppure al capoluogo perchè l'ufficio sarà chiuso; questo contribuente, senza colpa nessuna, pagherà la multa.

Desidero pertanto che la Commissione esprima almeno il suo avviso, e dica se mentre l'esattore è in giro debba o no tenere l'ufficio aperto.

Ben è vero che vi è un articolo il quale dice che si deve tener l'ufficio aperto nelle ore fissate dal regolamento. Ma io osservo che se la Commissione, con una sua parola, non dà maggiori schiarimenti, potrebbe l'esattore tenersi esonerato da tale obbligo mentre compie il giro. Potrebbe rispondere al sindaco che ne lo richiedesse: la legge non può avermi imposto due obblighi in opposizione l'uno all'altro. Potrebbe rispondere: la legge non obbliga ad aver un collettore sussidiario; deve dunque interpretarsi in modo che mentre faccio il giro sia dispensato dall'esigere anche nel capoluogo.

VILLA PERNICE, relatore. Per verità l'obbietto posto dall'onorevole Garau non è di tale importanza che debba essere contemplato nella legge; potrebbe far soggetto di regolamento, inquantochè vi si provvederebbe con una fissazione di orario fatta dal comune; ma il caso cui egli accenna credo che accadrà ben di rado: o si tratta dei pagamenti anteriori alla sca-

denza o fatti nel giorno della scadenza della rata, e allora il contribuente è obbligato di andare a pagare nel luogo dove l'esattore si trova, che è la sede della esattoria; o si tratta di pagamento posteriore a questa scadenza, e l'esattore, dice l'onorevole Garau, se sta al suo ufficio non potrà andare in giro, se sarà in giro non si troverà all'ufficio, e il contribuente sarà esposto a multa senza sua colpa.

Noti bene che l'esattore ha due sorta d'interessi per esigere dai contribuenti: il primo consiste in ciò che l'esattore non può assolutamente agire contro il contribuente moroso se non abbia adempiuto all'obbligo di portarsi entro cinque giorni dopo la scadenza nei vari comuni d'esazione, onde ricevere le riscossioni: l'altro poi è un interesse tutto suo, perchè l'esattore essendo obbligato al riscosso e non riscosso, se per sua negligenza o per qualche altro motivo da lui dipendente non riscuote, avrà danno di borsa, dovendo anticipare del suo tutto l'ammontare dell'imposta non riscossa al ricevitore provinciale.

Queste dunque sono condizioni tali che possono acquistare l'onorevole Garau e persuaderlo che questo caso non si potrà se non che difficilmente verificare, neppure supponendo sia malato l'esattore, il quale certamente nel suo proprio interesse si provvederà sempre d'un collettore.

L'esattore, per qualunque causa non riscuota, è sempre obbligato di anticipare del suo; il contribuente moroso non può essere escusso se non quando l'esattore abbia adempiuto alla obbligazione del giro nei comuni dell'esattoria: io domando all'onorevole Garau se non bastano queste garanzie perchè il contribuente sia sufficientemente tutelato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Garau.

GARAU. Mi rincresce che, probabilmente, perchè io mi sono male spiegato, la Commissione non abbia afferrato il concetto della mia domanda.

Io non ho già detto che l'esattore essendo malato non poteva andare in giro, e che per conseguenza i contribuenti si potevano trovare impossibilitati a pagare. Io non dissi questo, perchè la Commissione aveva già risposto preventivamente dicendo che, in caso d'impedimento, l'esattore doveva avere un collettore che girasse per lui.

Va bene; e io ho accettata questa risposta, benchè mi sembri durissimo obbligare l'esattore ad avere un collettore aggiunto in certi paesi dove le persone responsabili che ambiscono questo posto saranno poche o nessuna; ma ciò non ostante, vedendo che la Commissione era in quell'opinione, io mi son ben guardato dall'insistere.

Io non ho detto questo.

Io ho detto: quando l'esattore sarà in giro, quando visiterà, o, dirò meglio, traverserà di volo paesi consorziali distanti due o tre ore l'uno dall'altro, come accadrà in certe provincie del regno, certamente può

avvenire che il contribuente, ritengano bene, per ragioni di malattia o per altri impedimenti assai facili a chi si trova in campagna, non possa pervenire al paese nel momento di detto giro. Il contribuente allora non potrà pagare, anche se abbia la migliore volontà possibile.

Ora, domando io, questo contribuente per evitare la pena dei morosi, come dovrà fare?

Dice la Commissione: deve recarsi al capoluogo.

Allora io dico: date uno schiarimento, mediante il quale s'intenda che l'appaltatore, mentre fa il giro, è obbligato a tenere l'ufficio aperto; diversamente l'esattore, lasciandosi la legge com'è, potrebbe non credersi obbligato.

Secondo me, bisogna dunque mettere questa condizione, che, pendente il giro, l'ufficio resti aperto, onde il contribuente, che non ha potuto pagare nel momento del giro all'esattore, possa recarsi al capoluogo e fare il dovuto versamento.

Se non si dà una spiegazione che suggerisca a mettere nel regolamento questa esplicita condizione, sicuramente vi sarà tale contribuente che, non potendo pagare nel giro, cadrà nella mora senza imputabilità di sorta.

Io diceva sin da principio, e ripeto, che dei veri morosi io non mi preoccupo. Paghino essi poco o paghino molto, non me ne curo; chi è in mora, tanto peggio per lui. Ma io mi preoccupo di questo, che, cioè, vi possa essere anche un solo contribuente il quale, senza sua colpa, venga assoggettato ad una pena. La legge non deve mai autorizzare un'ingiustizia.

VILLA PERNICE, *relatore*. Domando la parola per dare un ultimo schiarimento.

L'onorevole Garau dice che l'esattore non ha il dono della ubiquità, e che perciò se egli si trova in uno dei comuni pei quali deve fare il giro, necessariamente non può trovarsi nello stesso tempo nella sede principale del suo ufficio.

È vero; ma io rispondo che fu già stabilito all'articolo 37 che l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo; e questo ufficio rimane aperto. Se vi ha l'ufficio aperto, il contribuente avrà sempre modo di pagare; e se egli non paga sarà moroso per sua colpa. Se il contribuente vuole evitare la multa, potrà portarsi, per pagare la sua imposta, al capoluogo, o mandarvi altri al medesimo scopo, e potrà richiedere dall'esattore il rimborso della spesa fatta per questo motivo, presso il comune o presso l'autorità competente, quando l'esattore non abbia adempiuto all'obbligo suo. Adunque il contribuente per questa legge non potrà mai essere obbligato, senza sua colpa, a pagare una multa, perchè se egli la vuole evitare, lo può.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi ha facoltà di parlare.

GARAU. Dirò due sole parole.

PRESIDENTE. Non ha facoltà di parlare.

GARAU. È solo per dire che sono soddisfatto della data spiegazione.

PRESIDENTE. Perdoni, ora spetta a parlare al deputato Robecchi.

ROBECCHI. Io non voglio che richiamar l'attenzione della Commissione su un punto che concerne quest'articolo, il quale mi sembra di molto rilievo, ed è da qual giorno sia per decorrere la multa. Questa legge introduce un'essenziale differenza da quello che prima si faceva nel Lombardo-Veneto. La multa decorreva dal giorno della scadenza dell'imposta, e l'imposta era esatta anticipatamente, vale a dire il percettore andava nei comuni ove si doveva pagare l'imposta e la esigeva nei cinque giorni prima che precedevano la sua scadenza.

Invece qui si stabilisce che l'esattore percepisca la imposta nei cinque giorni che susseguono alla sua scadenza.

Ora, questo tiene in sospenso, mette in bilico, per così dire, rende incerto il giorno della decorrenza della multa.

Una volta che facciamo astrazione dalla scadenza della imposta, che era la data certa della decorrenza della multa secondo la legge anteriore, quale sarà il giorno in cui ha principio la pena, secondo questa legge? Sarà il giorno successivo a quei cinque giorni in cui l'esattore deve andare nei comuni per esigere il tributo? ovvero sarà il giorno successivo ai cinque giorni in cui il contribuente moroso viene diffidato a pagare sotto pena degli atti esecutorii? Qui abbiamo due termini, e non è bene definito nella legge, a mio parere, a quale di questi due termini l'articolo 43 si riferisca. E ciò si rileva anche dal modo con cui è formulata la legge, poichè l'articolo 43 dice: « scaduto il termine stabilito dall'articolo precedente. » Ora il termine dell'articolo precedente, vale a dire dell'articolo 42, è un termine, non pei contribuenti, ma per l'esattore che deve andare nei comuni a percepire le imposte.

Ora io credo che qui forse è incorso un errore nella redazione; io credo che forse l'articolo voleva alludere al termine stabilito all'articolo 41, poichè ivi sono stabiliti cinque giorni al contribuente per pagare l'imposta, scorsi i quali egli viene dichiarato in mora ed è assoggettato alla multa.

È necessario ben chiarire questa condizione di cose, affinchè nell'applicazione della legge non sorgano dei gravi inconvenienti, poichè a questo primo termine sono concatenati tutti gli altri, e siamo nella materia delle penalità, e l'esattore ha poi diritto all'esecuzione col privilegio fiscale, privilegio che gli è concesso anche fatta astrazione dalle regole ordinarie della procedura. Quindi credo che non sia mai troppa la precauzione che c'invita a procedere con cautela, trattandosi di un'argomentazione così delicata.

BRUNETTI. Pregherei la Commissione e la Camera di

mettere in relazione quest'articolo coll'articolo 77, il che parmi possa essere facile.

Nell'articolo 77 è detto... il signor presidente mi permetterà questa digressione...

PRESIDENTE. Faccia pure il confronto.

BRUNETTI... poichè non si può sciogliere la questione attuale senz'aver riguardo all'articolo 77. Nell'articolo 77 è detto che « entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia nella cassa del ricevitore provinciale, e tiene a disposizione del comune la quota di sua spettanza. » Poi l'articolo 78 dice che « in caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi cinque per ogni lira della somma non versata a favore del ricevitore che può procedere contro di lui. »

Non voglio pormi in contrasto coll'onorevole Cadolini il quale sorgeva con tant'impeto contro coloro che si ristanno dal soddisfare al contributo; d'altra parte le osservazioni dell'onorevole Salaris sono pur giuste, ma credo che il legislatore dee prendere gli uomini come sono, non come dovrebbero essere. Non mi pare che il legislatore debba crearsi degli uomini tipi e su questi formulare gli articoli delle leggi. Per prudenza legislativa non dobbiamo riguardare i contribuenti nè come morosi nè come volenterosi. Da questo principio segue la necessità gravissima di mettere nell'esattore un interesse a destare i contribuenti. Se l'esattore non ha quest'interesse e fa il dormiglioso, naturalmente il peso ricade sopra i contribuenti.

Ora, se questi pagano una multa del 5 per cento dopo i cinque giorni della rata di scadenza, mentre invece l'esattore paga il 5 per cento dopo dieci giorni dalla scadenza, evidentemente potrebbe nascere in un esattore un poco malizioso, un poco cupido l'intenzione di lucrare sulle multe. Di più, essendo eguale la multa che pagano i contribuenti all'esattore alle multe che quest'ultimo paga al ricevitore provinciale, l'esattore non ha alcun interesse a sollecitare nè in via amichevole, nè in via legale coloro che debbono pagare. Da questo stato di cose che risulterà? Risulterà che facendo il dormiglioso da una parte l'esattore, dall'altra il contribuente, che non sarà quel tipo d'uomo che vuol immaginare l'onorevole Cadolini, ne verrà danno gravissimo all'erario dello Stato.

Quindi io conchiudo: o in questo articolo il 5 per cento deve diminuirsi, o quello che è stabilito all'articolo 77 a carico dell'esattore deve aumentarsi.

Non faccio alcuna proposta, nè mi dichiaro nè pro nè contro l'articolo; ma prego la Commissione di riflettere se queste mie idee valgano la pena di essere accettate.

PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile propone che la multa di cui all'articolo 43 sia di due invece di cinque centesimi.

Chieggo se sia appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

AVITABILE. Vorrei avere alcune spiegazioni intorno alla proposta fatta dall'onorevole Robecchi, perchè io ho detto al ministro di finanze, e particolarmente al relatore della Commissione, che non comprendeva l'articolo che si andava a votare. Quest'articolo che andiamo a votare si richiama all'articolo 42, mentre invece a me sembrava che dovesse richiamarsi all'articolo 41.

Così io desidererei che prima di votare mi si desse una spiegazione, perchè mi pare necessario che nel fare leggi si usi la maggior chiarezza di redazione, onde evitare nella loro applicazione opposizioni e querimonie per parte dei contribuenti, i quali potranno credere e dire che l'articolo 42 ha stabilita la multa per quelli che non adempivano all'articolo 42, non già per quelli che non adempivano all'articolo 41.

Desidererei una spiegazione dal relatore della Commissione per poter votare con convincimento di causa, e per sapere realmente l'articolo 43 a quale articolo si riferisce, se al 41 od al 42.

PRESIDENTE. Evidentemente, onorevole Avitabile, questa disposizione si riferisce all'articolo 42, salvo il caso di un errore materiale di redazione.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Robecchi non ha fatto una proposta, ha domandato uno schiarimento. Egli crede che possa nascere confusione nei termini con questo articolo. Lo invito a considerare che si tratta di due termini distinti. Abbiamo due articoli nei quali si parla di cinque giorni, ma l'uno e l'altro si riferiscono a due obbiettivi diversi.

L'articolo 43 parla dell'applicazione delle multe, e queste multe vanno applicate quando cinque giorni dopo l'esazione rimanga inesatta l'imposta. Invece l'articolo 42 stabilisce che gli esattori facciano il giro cinque giorni dopo la scadenza dell'imposta nel circondario d'esazione.

Coll'articolo 43 si stabiliscono adunque cinque giorni di tolleranza dopo la scadenza, quei tali cinque giorni di tolleranza che l'onorevole Cadolini, ed anche il ministro trovavano troppi, appuntando persino di mitezza la Commissione.

Quindi non può cader dubbio che l'articolo 43 si riferisca all'articolo 42. L'articolo precedente stabilisce cinque giorni dopo la scadenza delle rate, dunque cinque giorni dopo questa scadenza decorre la multa a carico del contribuente.

Quanto al termine identico di cinque giorni stabilito all'articolo 41, esso contempla un obbligo ben diverso, l'obbligo nell'esattore di mandare al contribuente moroso un avviso speciale, in ordine al termine stabilito dall'articolo 42, e se l'esattore non adempie a queste due prescrizioni, non può più agire esecutivamente contro i contribuenti morosi.

Mi pare quindi che non possa cader dubbio sulla retta applicazione degli articoli che sono stati votati, e sull'articolo 43 che stiamo per votare.

Se per maggior chiarezza, invece di dire « scaduto il termine di cinque giorni stabilito dall'articolo precedente, » si ama dire « dall'articolo 42, » la Commissione non ha alcuna obbiezione a fare, ed accetta la modifica.

AVITABILE. No, 41.

PRESIDENTE. Si riferisce al 42 non al 41. Del resto si sono date dalla Commissione spiegazioni abbondantissime.

Voci. Ai voti! ai voti!

ROBECCHI. Mi pare che sarebbe ancora più chiaro col dire: « passato il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'imposta. »

Io accetto le spiegazioni date dall'onorevole Villa Pernice.

Io osservo che il termine stabilito dall'articolo 42 è facoltativo per l'esattore. Il contribuente è debitore dell'imposta scaduta la rata; ma l'esattore ha cinque giorni per esigerla, e può andare in un comune nel primo giorno, in un altro nel secondo, o nel terzo giorno e via dicendo.

Quindi non vi è qui alcun termine fisso, e ammettendo la redazione dell'articolo ne verrebbe una confusione nel sapere quando comincia a decorrere la multa. Ora, se vogliamo esser chiari, diciamo « passato il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'imposta, » ed allora è tolto ogni dubbio.

VILLA PERNICE, relatore. Io, a nome anche dei miei colleghi, accetterei l'emendamento dell'onorevole Robecchi, appunto perchè tutto ciò che chiarisce il significato di una legge è accettabile, e proporrei questa redazione: *decorso il termine di cinque giorni dalle scadenze delle rate.* Il resto come nell'articolo.

ROBECCHI. Sta bene.

PRESIDENTE. Dunque sono d'accordo. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Avitabile, di portare la multa da 5 a 2 centesimi per lira.

(Non è approvato.)

SELLA. Io desidero fare intorno al secondo comma di quest'articolo due semplici osservazioni, che credo riusciranno accette al Ministero, alla Commissione ed alla Camera. La prima è che l'imposta in parte va a conto dello Stato, in parte a conto della provincia, ed in parte a conto del comune. Ora, quando si fa il pagamento con una cedola di rendita pubblica, la quale non è ancora scaduta, ma è prossima a scadere, per lo Stato fa lo stesso; imperocchè sarà tanto di meno che egli dovrà provvedere per il pagamento del semestre; ma se si tratta dei comuni e delle provincie, evidentemente questa disposizione agevola una dilazione per il tempo nel quale i comuni e le provincie possono entrare in possesso delle somme loro spettanti.

L'altra osservazione è che l'agevolezza di cui si parla

qui, cioè di ammettere le cedole del debito pubblico in pagamento delle imposte, anche quando non siano scadute, ma siano di prossima scadenza, si limita, secondo questa dizione, alla rendita consolidata. Ora vi sono altre categorie di rendita pubblica, citerò ad esempio il prestito nazionale, le quali non sono meno meritevoli di riguardo di quello che lo sia la rendita consolidata.

Io proporrei per conseguenza una lieve modificazione a questo alinea; proporrei che si dicesse:

« Per la parte d'imposta che spetta allo Stato, si riceveranno in pagamento le cedole di rendita dei titoli di debito pubblico designati dal ministro delle finanze le quali siano scadute o di scadenza già vicina a quella della rata d'imposta. »

Dirò la ragione per cui vorrei che fosse lasciata al ministro delle finanze la facoltà di designare questi titoli del debito pubblico: imperocchè, signori, non bisogna dimenticare che noi abbiamo parecchie specie di rendita iscritta nel Gran Libro; se non vado errato ce ne sono 29. Ora, non tutti gli esattori possono essere al corrente di tutte queste 29 specie di titoli.

Per altra parte, se vi hanno titoli particolari, come ve ne sono, per esempio, in Toscana, non vi ha alcuna ragione per ammettere le loro cedole al pagamento delle imposte nelle altre provincie del regno, imperocchè si sa che questi antichi titoli di debito pubblico sono limitati alla regione nella quale furono emessi.

Per conseguenza io mi permetto di proporre questo emendamento che credo possa riuscire accetto a tutti.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che, ove si approvi questo emendamento del deputato Sella, bisognerà separare negli avvisi di pagamento le quote dell'imposta principale da quelle comunali e provinciali.

SELLA. Io prendeva l'alinea qual era, ma se si crede che la questione debba essere ulteriormente studiata per la redazione, io non ho difficoltà ad acconsentirvi.

Ora, come vedete, sorgono le due questioni. Sta bene, se si tratta dello Stato, che sia ricevuta in pagamento anche una cedola non ancora scaduta, ma se si tratta della quota appartenente alla provincia ed al comune, evidentemente allora vi è uno spostamento del quale bisogna tener conto, e che non credo sia intendimento della Commissione di ammettere.

Parimente se si vuol concedere questo vantaggio al consolidato, lo si deve concedere a tutti i titoli del debito pubblico; non sarebbe, ad esempio, giustificabile l'esclusione delle cedole dei titoli del prestito nazionale.

L'onorevole presidente osservava che forse converrebbe meglio farne oggetto di un articolo separato...

PRESIDENTE. Io osservava che bisognava in un articolo stabilire che negli avvisi di pagamento dovesse essere ben distinta la quota d'imposta spettante al Governo da quello che tocca ai comuni ed alle provincie,

perchè potesse poi praticamente applicarsi questa disposizione.

SELLA. Credo pur io indispensabile questa distinzione; reputo un grave difetto nell'amministrazione che non sia separata la quota principale dalle altre, perchè a ciascuno deve essere giustamente attribuito quello che gli spetta. Se poi, signori, noi vogliamo in qualche maniera regolare la contabilità, e se vogliamo che gli esattori diano presto conto dei versamenti ricevuti, è manifesta la necessità d'una distinzione delle quote onde possano iscriverne sollecitamente nei loro registri la parte che spetta allo Stato, quella che spetta alla provincia e quella che spetta al comune.

Ma ad ogni modo, se si crede, si potrebbe votare ora quella parte dell'articolo 43 che si riferisce alla multa, salvo a fare del mio emendamento un articolo apposito, e sul quale, stante la sua grande importanza, la Commissione potrebbe riservarsi a pronunciarsi nella prossima seduta.

PRESIDENTE. In tal caso nulla osta a che si voti per ora la prima parte dell'articolo 43, riservando la seconda quando la Commissione avrà potuto prendere meglio in esame gli emendamenti presentati.

Dunque metto ai voti questa prima parte, che rileggo :

« Decorso il termine di giorni cinque dalla scadenza della rata, il contribuente che non paghi la rata d'imposta dovuta, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi cinque per ogni lira del debito.

« Tali multe cadono in beneficio dell'esattore. »

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo 43.

(È approvata.)

LUALDI. Io mi permetto di sottoporre alla Camera un riflesso che mi sorge dalla lettura istantanea di questo secondo alinea dell'articolo 43.

Qui si concede il diritto, secondo è proposto dalla Commissione, di pagare in stacchi o *coupons* del debito pubblico le imposte agli esattori.

PRESIDENTE. Ma scusi, siccome la Commissione deve ancora studiare questo comma, se ella ha un emendamento da proporre, può passarglielo ed intervenire anche, se lo crede, nel suo seno onde dare le spiegazioni necessarie.

LUALDI. Io vorrei proporre la soppressione di questo alinea.

PRESIDENTE. Ma, per ora, ogni discussione sul medesimo è sospesa.

LUALDI. Perdoni. Io propongo la soppressione perchè, anche ridottosi a bimestre il tempo del pagamento, tale diritto procaccierebbe una grave perdita allo Stato. Se le imposte per conto dello Stato, occupandoci per ora solo di queste, ammontano a più di 240 milioni, lo Stato perde l'interesse di tre mesi in media, cioè più che 3 milioni.

Ora io credo che non sia indifferente per lo Stato,

nelle condizioni attuali, questa perdita, tanto più che nel risultato definitivo il vantaggio, notatelo bene, rimarrà per grandissima parte agli esattori, imperocchè sarà impossibile o, quanto meno, difficile che i piccoli contribuenti possano approfittare di questo modo di pagamento. Ma è certo che l'esattore pagherà tutta la rata da lui dovuta in *coupons* che avrà comperati in anticipazione con sconto. Io reputo adunque che sarebbe più conforme alle esigenze delle condizioni del nostro paese di togliere dal progetto di legge tale facoltà, e far sì che i contribuenti abbiano a pagare in valuta...

SELLA. Domando la parola.

LUALDI... perchè, lo ripeto, sono tre milioni circa che lo Stato incasserebbe di meno; e, se si tien conto inoltre dell'interesse esagerato al quale lo Stato è pur troppo costretto a procacciarsi danaro, saranno assai più di tre milioni che avrà perduto.

Epperciò io propongo alla Camera di sopprimere questo alinea, e così sarebbe tolto di mezzo anche l'emendamento dell'onorevole Sella, il quale occupato, come siamo tutti, del ristauero delle finanze, spero trovare in questo caso con me consenziente.

PRESIDENTE. Dunque vi è una questione sospensiva ed una soppressiva. A me pare che la sospensiva debba avere la precedenza. Del resto la Commissione avrà a riferire domani e sulla proposta soppressiva dell'onorevole Lualdi e sull'emendamento dell'onorevole Sella. Se gli onorevoli proponenti lo credono, possono intervenire nel seno della Commissione per esporre le loro ragioni, e così non occorrerebbe ora prolungare la discussione sopra queste proposte.

SELLA. Io farei ancora un'osservazione. Vi è una questione di massima, la quale è meglio decidere fin d'ora, perchè il rinvio alla Commissione significa un miglioramento di dizione, chiarezza e simili, ma vi è, ripeto, una questione di massima sulla quale mi sembra possiamo deliberare.

L'onorevole Lualdi ha espone delle considerazioni certamente giustissime, per le quali egli sarebbe inclinato a respingere quest'alinea; ed io invece ho delle ragioni per pregare la Camera a mantenere quest'alinea, salvo a votare un'altra redazione.

È una questione la quale, molti lo ricorderanno, fu lungamente discussa nel 1865. nel Parlamento, quando si trattava appunto di una legge di esazione d'imposte, la quale non potè essere votata da ambi i rami del Parlamento, e quindi non potè avere esecuzione. Si discusse lungamente, mi pare, s'impiegò una tornata o poco meno, per discutere a fondo questa questione, e la si discusse naturalmente sotto il punto di vista dell'interesse della finanza.

L'onorevole Lualdi ha perfettamente ragione quando egli fa questo conto, ma se io al primo trimestre posso pagare la mia rata d'imposta con una cedola, la quale non scada che di là a quattro mesi, o se posso

pagare ancora il secondo bimestre con una cedola la quale non scada che di là a due mesi, io, contribuente, in realtà faccio un beneficio dell'interesse, e lo perde per conseguenza la finanza.

Ma vi è da contrapporre una cosa, che quando voi considerate la gravanza enorme del carico che viene sopra la finanza al momento in cui scade il pagamento delle cedole del debito pubblico; quando voi osservate che sono 100 o 130 milioni che bisogna provvedere ad ogni semestre pel pagamento della rendita, e considerate la gravanza di questa somma, certamente dovete pensare che questa somma entra effettivamente nelle casse dello Stato perchè il bilancio pubblico è in equilibrio, e allora deve esserci ogni mese un'eccezione nelle entrate.

Ma questo equilibrio del bilancio, disgraziatamente, il regno d'Italia non l'ha ancora avuto; abbiamo veduto invece dei disavanzi. Quindi che cosa succede all'atto pratico? Succede che il ministro delle finanze, o con buoni del tesoro, o con qualsiasi specie di ripieghi è obbligato di tormentare il credito pubblico e a fare uno spostamento forzato, artificiale di numerario in guisa da poter accumulare nelle casse pubbliche questi 100 in 130 milioni, e non è certo cosa dappoco, signori. Adesso è carta, che non pesa tanto; ma, quando erano proprio tanti bei pezzi da 20 lire, era un affaraccio pel ministro di finanze: e pensare che ogni sei mesi torna questa manovra. E bisogna ritenere che questa è una operazione di cui l'erario deve pagare le spese, ed io sono convinto che gli costano più di quello sconto d'interessi a cui accennava l'onorevole deputato Lualdi.

Io, perciò, credo che sia nel vero interesse dello Stato, sotto tutti i punti di vista, di rimediare agli inconvenienti gravissimi che provengono dall'accumulamento di così forti scadenze, dando facoltà di fare pagamenti per mezzo di cedole.

Questo mio profondo convincimento l'ho acquistato esercitando per qualche tempo il mestiere di ministro di finanze.

Ci sarà un grande tornaconto per le finanze, perchè questa manovra di ogni sei mesi, il povero ministro di finanze non la può fare senza incomodo, non solo dell'erario pubblico, ma senza incomodo di tutti; il ministro in quei giorni diventa un vero perturbatore generale.

In tutti i casi poi, dice l'onorevole Lualdi, farete un vantaggio all'esattore e non al contribuente. Io credo che il contribuente cercherà di valersi di questo vantaggio che la legge gli dà: ad ogni modo, io dico, fosse anche un vantaggio dell'esattore, lo sarà sempre anche dei contribuenti, perchè i comuni troveranno un compenso a questo vantaggio che sarà sempre scontato nel costo dell'esazione.

Laonde non trovo danno, ma vantaggio pella pubblica finanza e vantaggio pei contribuenti, nel con-

cedere che le cedole in corso di scadenza siano ricevute in pagamento della parte dell'imposta pubblica che riguarda lo Stato. Ma capirà benissimo la Camera che queste stesse ragioni che mi convincono della convenienza per lo Stato, non mi convincono egualmente, anzi mi convincono del contrario per ciò che riguarda le provincie ed i comuni. Onde la ragione dell'emendamento che io ebbi l'onore di proporre e che la Camera spero mi vorrà consentire che sia rinviato alla Commissione, nel senso che debba studiarne bene l'applicazione, ma non volerne respingere il concetto.

PRESIDENTE. È quello che io aveva proposto prima del discorso dell'onorevole Sella, perchè è questione abbastanza grave, e che difficilmente ora si potrebbe risolvere. Questa seconda parte dell'articolo s'intende dunque rinviata alla Commissione cogli emendamenti. (*Movimenti*)

ANNUNZI D'INTERPELLANZE E INCIDENTE.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di non allontanarsi; abbiamo ancora un qualche ritaglio di tempo che si può utilmente impiegare.

Do comunicazione dell'annunzio di due interpellanze. La prima, del deputato Ferrari, è così formulata:

« Desidero il sottoscritto di chiedere all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ed all'onorevole ministro di grazia e giustizia quali misure intendano prendere nella prossima convocazione del Concilio ecumenico per mantenere le franchigie ecclesiastiche dello Stato, per mantenere il voto nazionale che chiede la soppressione del potere temporale della Chiesa, e per conservare la pubblica sicurezza in ogni eventualità di dimostrazioni religiose; chiede inoltre il sottoscritto di sapere quanti e quali siano i vescovadi ora vacanti in Italia. »

Sullo stesso argomento, poco presso, ne venne presentata un'altra dal deputato Mancini P. S., della quale do parimente lettura:

« Chiedo rivolgere interpellanza al Governo intorno alle negoziazioni od ai provvedimenti, cui intenda ricorrere in occasione dell'annunziata convocazione di un concilio ecumenico in Roma nel prossimo dicembre, sia per ottenere la cessazione d'ogni occupazione di esercito straniero, incompatibile non meno colla libertà e l'autorità delle decisioni conciliari, che colla indipendenza della nazione e della monarchia italiana, sia per prevenire ogni offesa al diritto nazionale dell'Italia, alla legislazione dello Stato, ed ai principii fondamentali della nostra libera costituzione e della moderna civiltà. »

Prego quindi il ministro guardasigilli di dichiarare se e quando intenda di accettare queste interpellanze.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia e culti*. L'interpellanza dell'onorevole Ferrari parmi si componga di due parti. Colla prima egli domanda al ministro di grazia e giustizia l'elenco dei vescovati vacanti; al che dichiaro che non ho difficoltà di aderire, e quindi prometto di mandare alla Presidenza questo elenco. Quanto alla seconda parte della sua interpellanza, come a quella dell'onorevole Mancini, nemmeno avrei difficoltà di accettarla, salvo però di metterla all'ordine del giorno quando siano esaurite le leggi importanti che sono ora e possono venire in discussione. (*Movimenti e ilarità*) Ma non essendo presente il presidente del Consiglio, al quale è anche rivolta l'interpellanza, dichiaro di non poter assumere alcun impegno e prego perciò la Camera di voler aspettare che anzitutto io mi concerti con lui sul proposito.

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro potrà dichiarare domani alla Camera il giorno in cui aderisce che queste interpellanze si svolgano, dopo aver conferito col suo collega il presidente del Consiglio dei ministri.

SELLA. Domanderei la parola sull'ordine del giorno di domani per la seduta ordinaria.

PRESIDENTE. È già stabilito.

SELLA. Se permette, io volevo osservare che nella tornata di domani, giusta quanto fu stabilito in principio di questa seduta, si dovranno votare due leggi per scrutinio segreto, poi discutere la legge sulla leva, e siccome vi è a tal riguardo un dissenso abbastanza importante fra il Ministero e la Commissione, è da presumere che una parte notevole della seduta possa essere consumata, direi, dalla discussione di questo progetto di legge, in guisa che rimanesse soltanto un ritaglio di tempo, e in questo caso...

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione delle imposte dirette. (*Ilarietà*)

SELLA. Scusi, onorevole presidente, desidero che la Camera non mi creda nè *homo unius libri*, nè *homo unius ideæ*. Domanderei che in tal caso si consacrasse questo ritaglio di tempo alla discussione della legge per lo svincolo dei feudi nel Veneto che in quella parte d'Italia è desideratissima, e che, a mio credere, non può dar luogo a discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Sella, lo prego a riflettere che se ogni giorno, in ogni tornata si cambiano le deliberazioni prese, non sarà più possibile stabilire degli ordini del giorno. La Camera ha già dichiarato che la legge per lo svincolo dei feudi nelle provincie venete e mantovana debba essere discussa in una tornata straordinaria, anzi aveva già fissata la tornata. Io credo che, se l'onorevole Sella volesse cedere la precedenza a questa legge su quella delle strade comunali che ha ripetutamente sollecitato (*Ilarietà*), sarebbe raggiunto lo scopo che si prefigge.

Alcune voci. Accetta.

PRESIDENTE. A quest'ora, anche per riguardo a tanti nostri colleghi che non sono più presenti, stimerei op-

portuno di non cangiare l'ordine del giorno. Del resto se da un'ora all'altra noi mutiamo l'ordine delle materie a discutersi, ne succederà che i deputati non potranno mai venire alla Camera preparati sugli argomenti che si stanno trattando.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Io veramente non consentirei a questo spostamento dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sella. Oramai noi siamo sulla legge dell'esazione delle imposte, l'abbiamo portata ad un buon punto, abbiamo da entrare in una importante questione quale è quella dell'esecuzione degli immobili e dei mobili, questione gravissima, perchè forse io non vado intieramente d'accordo colla Commissione su questa parte della legge.

Pregherei quindi la Camera a non dilazionare, a non interrompere questa discussione, continuamente mettendo avanti altre leggi. Abbiamo stabilito che quelle leggi a cui accenna l'onorevole Sella debbono essere discusse in una seduta straordinaria, perciò prego la Camera di tener ferma questa deliberazione.

PASQUALIGO. L'altro giorno ho acconsentito che si desse la precedenza alla legge sulle strade comunali, ma alla condizione che non venisse differita di troppo la discussione sullo scioglimento dei vitcoli feudali nelle provincie venete e mantovana. Ora, la discussione del primo disegno di legge sarà abbastanza lunga, ed io pregherei l'onorevole Sella di voler acconsentire, ad onta che la Camera abbia dato la preferenza al secondo, a che la proposta di legge relativa ai feudi abbia la precedenza.

PRESIDENTE. Mi pare che la Camera voglia mantenere ferma la risoluzione adottata che questi disegni di legge siano discussi in tornate straordinarie.

Sembra che non domani, ma piuttosto dopo domani sia il caso di tenere un'altra seduta straordinaria pei progetti accennati.

Una voce. È già fissata!

PRESIDENTE. Non è stata fissata, la Camera ha intenzione di stabilirla, ma una votazione esplicita in proposito non ebbe luogo ancora. L'onorevole Sella fece questa mane un'istanza, ma non si venne a votazione perchè si era in fine di tornata.

Credo che la Camera vorrà tenere ancora una seduta straordinaria in questa settimana...

Una voce. Venerdì!

PRESIDENTE... ma non mi pare che sia questa l'ora opportuna di decidere la questione sorta intorno all'ordine del giorno. Come ho detto, la tornata straordinaria non si vorrà certo fissare per domani, ma tutt'al più per posdomani; quindi nella tornata di domani si potrà deliberare quali materie si vogliano mettere all'ordine del giorno della tornata straordinaria da stabilirsi.

Per ora, siccome i signori deputati stanno per uscire e sono ridotti a piccolo numero, non può più convenientemente prendersi veruna decisione.

SELLA. La dichiarazione che intendo fare è questa :

Stamane, prima che la tornata terminasse, domandai che si tenesse un'altra tornata straordinaria nel giorno di venerdì per la discussione del disegno di legge relativo alle strade comunali, poichè tutta la tornata era stata consacrata alla discussione d'un altro disegno di legge. Da varie parti della Camera si rispose sì; e l'onorevole Pisanelli che presiedeva l'adunanza, disse: *va bene, venerdì*. Credo che questo risulterà dal resoconto stenografico, e me ne appello a quanti erano nell'Aula in quel momento. Essi possono ricordare se non si disse che venerdì si sarebbe tenuta una tornata straordinaria.

PRESIDENTE. Ella sa che si può da un giorno all'altro variare l'ordine delle materie da porsi in discussione, cosa che appunto si fece sulla sua proposta pochi giorni fa. Se questo verranno far domani, lo potranno.

MONTI CORIOLANO. Domanderei che fosse constatato che è stabilito l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessuno contesta questo. Si tratta solo di vedere se per la tornata straordinaria s'intenda fare qualche cambiamento all'ordine del giorno.

Voci. A domani!

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Inscrizione nel Gran Libro di rendite dovute a principesse austriache;

Modificazioni delle leggi di registro e bollo;

2° Discussione del progetto di legge per la leva sopra i nati nel 1847;

3° Seguito della discussione sul progetto di legge pel riparto ed esazione delle contribuzioni dirette.

Discussione dei progetti di legge:

4° Amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale;

5° Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;

6° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;

7° Abolizione della privativa delle polveri da fuoco;

8° Indennità agli ufficiali della regia marina che nella guerra passata hanno perduto oggetti di vestiario e stromenti di nautica;

9° Incompatibilità parlamentari;

10. Nuova convenzione stipulata colla società delle ferrovie sarde.